

Allegato n.....²
Deliberazione n.....³¹⁹
Riunione del.....^{23 LUG 2008}



Coni

Norme Sportive Antidoping
Documento tecnico attuativo del Programma Mondiale Antidoping
WADA

Codice Mondiale Antidoping
Standard Internazionali
Disciplinari e Istruzioni operative

APPROVATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI
CON DELIBERAZIONE N°1311 DEL 30 GIUGNO 2005
E SUCCESSIVE MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI
APPROVATE DALLA GIUNTA NAZIONALE DEL CONI
CON DELIBERAZIONE N° 319 DEL 23 LUGLIO 2008

<http://www.coni.it/antidoping>

INDICE

PREMESSA	1
ARTICOLO 1 DEFINIZIONE DI DOPING.....	5
ARTICOLO 2 VIOLAZIONI DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING.....	5
ARTICOLO 3 PROVE DI DOPING ONERE DELLA PROVA	6
ARTICOLO 4 LISTA DELLE SOSTANZE E DEI METODI PROIBITI ESENZIONI A FINI TERAPEUTICI	6
ARTICOLO 5 COMPETENZA DEL CONI-NADO.....	7
ARTICOLO 6 OBBLIGHI	7
ARTICOLO 7 DISPOSIZIONI FINALI	8
APPENDICE A DEFINIZIONI.....	9
APPENDICE B DISCIPLINARE CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CCA	13
APPENDICE C ISTRUZIONI OPERATIVE RELATIVE ALLE SESSIONI DI PRELIEVO ED ALLA GESTIONE DEI RISULTATI.....	15
APPENDICE D DISCIPLINARE CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CEFT	25
APPENDICE E DISCIPLINARE CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'UPA	31
APPENDICE F PROCEDIMENTO DISCIPLINARE ED ISTRUZIONI OPERATIVE RELATIVE ALL'ATTIVITA' DELL'UPA	34
APPENDICE G DISCIPLINARE CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL TNA	38
APPENDICE H ISTRUZIONI OPERATIVE DEL TNA	42
APPENDICE I DISCIPLINARE CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA CA.....	44
APPENDICE L STANDARD INTERNAZIONALI WADA	45
APPENDICE M APPENDICI FEDERALI	46
APPENDICE N INFORMATIVA	47
APPENDICE O TABELLA DEI DIRITTI AMMINISTRATIVI ONORARI E SPESE.....	53

Premessa

Le presenti Norme Sportive Antidoping sono il documento tecnico attuativo del Codice WADA 2004 (di seguito Codice WADA), segnalando che dal 1° gennaio 2009 il predetto testo sarà sostituito dal Codice WADA 2009, consultabile sul sito www.wada-ama.org

- i.** Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano ("CONI.") è l'Ente pubblico che cura in Italia l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, nonché l'adozione di misure di prevenzione e repressione del doping nell'ambito dell'ordinamento sportivo.
Il CONI ha adottato il Codice della World Anti-Doping Agency ("WADA") ed è in Italia l'Organizzazione antidoping nazionale ("NADO") riconosciuta dalla WADA.
La NADO è l'ente nazionale al quale compete la massima autorità e responsabilità in materia di adozione e attuazione delle *Norme Sportive Antidoping*, ivi comprese la direzione dei prelievi dei campioni, la gestione dei risultati dei test e la conduzione dei dibattimenti.
- ii.** Le *Norme Sportive Antidoping* italiane, adottate dal CONI-NADO quali uniche regole antidoping nell'ambito dell'ordinamento sportivo italiano, analogamente ai regolamenti di gara, sono norme che concorrono a disciplinare le situazioni in cui si svolge l'attività sportiva. Gli affiliati, i tesserati ed i licenziati, ivi compresi gli Atleti Minori, con la sottoscrizione del tesseramento e del consenso informato, per questi ultimi da parte dell'esercente la potestà genitoriale, accettano queste Norme per partecipare alle attività sportive. Le *Norme Sportive Antidoping* italiane sono altresì cogenti per tutti gli Atleti italiani non tesserati alle FSN o alle DSA, ma inseriti nell'RTP.
- iii.** Le *Norme Sportive Antidoping* non sono subordinate né vincolate ai requisiti e ai criteri giuridici vigenti in materia di procedura penale o di diritto del lavoro.
- iv.** Per l'espletamento dei suoi compiti, anche in materia di formazione e ricerche antidoping di cui agli articoli 18, 19 e 20.5.4 del Codice WADA, il CONI- NADO si avvale strumentalmente:
 - iv.i** della "CONI Servizi S.p.A.", che - a mezzo di una propria struttura denominata Ufficio Antidoping - dispone delle risorse necessarie per il funzionamento ed il collegamento degli Organismi operanti nell'ambito delle attività antidoping ed assicura i rapporti con gli Enti preposti nel settore a livello nazionale ed internazionale;
 - iv.ii** della Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), che - unico ente nazionale riconosciuto quale membro della Federazione Internazionale di Medicina dello Sport (FIMS), riconosciuta dal CIO, e dalla Federazione Europea di Medicina dello Sport (EFSM) - assicura:
 - a) il controllo antidoping, anche per mezzo dei propri Ispettori Medici DCO - che a complemento del relativo processo di formazione e di certificazione ed accreditamento in conformità alla norma ISO/IEC 17024/2003, al Programma Mondiale Antidoping WADA ed alle vigenti Convenzioni contro il doping del Consiglio d'Europa e dell'UNESCO, relative appendici e protocolli, siano stati iscritti in un apposito Elenco approvato ed aggiornato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I - designati per le sessioni di prelievo e del proprio Laboratorio di Roma accreditato WADA ;
 - b) la divulgazione delle conoscenze medico sportive nel mondo dello sport, provvedendo altresì alla formazione continua dei Medici, nel rispetto delle norme per l'Educazione Continua in Medicina (E.C.M.);
 - c) le migliori condizioni, sotto l'aspetto medico sanitario, per svolgere l'attività sportiva con beneficio e senza danno per la salute.
- v.** Le *Norme Sportive Antidoping* adottate dal CONI-NADO trovano immediata applicazione per le Federazioni sportive nazionali (FSN) e per le Discipline Sportive Associate (DSA), con la loro pubblicazione sul sito internet (www.coni.it). Le FSN/DSA comunicano al CONI-NADO i nominativi dei dipendenti, dei responsabili federali, dei componenti del Settore Sanitario Federale incaricati dell'interazione con le strutture antidoping del CONI-NADO.

vi. A tal fine il CONI-NADO ha costituito:

vi.i. il Comitato per i controlli antidoping ("CCA") quale organismo indipendente, che provvede, nel rispetto degli Standard Internazionali, all'esecuzione dei controlli antidoping di cui all'articolo 5 del Codice WADA, in considerazione che per le *Norme Sportive Antidoping* italiane la pianificazione della distribuzione dei controlli antidoping e i relativi Standard Internazionali sono quelli definiti dall'Articolo 5 del Codice WADA;

vi.ii il Comitato per l'esenzione a fini terapeutici ("CEFT") quale organismo indipendente, che provvede in posizione di piena autonomia di giudizio, nel rispetto degli Standard Internazionali, ai compiti di cui all'art. 4 del Codice WADA, in considerazione che per le *Norme Sportive Antidoping* italiane le regole per la pubblicazione e la revisione della Lista delle sostanze e metodi proibiti (*Lista*), le sostanze e metodi proibiti contenuti nella *Lista*, i criteri per l'inclusione delle sostanze e i metodi nella *Lista*, l'uso terapeutico, il programma di monitoraggio e i relativi Standard Internazionali sono quelli definiti dall'Articolo 4 del Codice WADA;

vi.iii l'Ufficio di Procura Antidoping ("UPA"), organismo indipendente di Giustizia, che agisce in posizione di piena autonomia di giudizio, deputato a compiere la gestione dei risultati di cui all'art. 7 del Codice WADA ed in via esclusiva tutti gli atti necessari per l'accertamento delle responsabilità dei seguenti soggetti che abbiano posto in essere un qualunque comportamento vietato dalle *Norme Sportive Antidoping*:

- a. tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali ("FSN") e alle Discipline Sportive Associate ("DSA");
- b. non tesserati ad alcuna FSN/DSA ovvero a Federazioni Sportive di altri Stati, per i quali può essere richiesta l'emanazione di provvedimenti cautelativi, anche al fine di impedire reiterazioni;
- c. Atleti italiani non tesserati a FSN/DSA, ma inseriti nel Gruppo Registrato ai fini dei controlli nazionale (RTP).

L'Ufficio di Procura Antidoping, regolamentato da un Disciplinare e da apposite Istruzioni operative, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali è altresì legittimato a richiedere al CONI-NADO la stipula di appositi Protocolli d'intesa con l'Autorità Giudiziaria;

vi.iv il Tribunale Nazionale Antidoping ("TNA"), organismo indipendente di Giustizia, che agisce in posizione di piena autonomia di giudizio, con lo scopo di assicurare il primo ed unico grado di giudizio per i soggetti non tesserati alle FSN ed alle DSA e per gli atleti di livello internazionale o nei casi di doping relativi a competizioni inquadrate in un evento sportivo internazionale ovvero di perseguire l'obiettivo della maggiore omogeneità possibile delle decisioni in materia di doping prese nel previsto unico grado di giustizia sportiva federale per gli atleti di livello nazionale e gli altri tesserati.

Per gli atleti di livello nazionale e gli altri tesserati le FSN/DSA devono attribuire al proprio Organismo giudicante, competente a giudicare in ultima istanza sulle impugnazioni avverso le decisioni dei propri Organismi Giudicanti, la competenza di primo grado in materia di violazione delle *Norme Sportive Antidoping*. Completato il procedimento innanzi al TNA, è possibile presentare appello esclusivamente al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS).

Per i soggetti non tesserati alle FSN ed alle DSA e per gli atleti di livello internazionale o nei casi di doping relativi a competizioni inquadrate in un evento sportivo internazionale, anche in ottemperanza all'art. 13.2.1. del Codice WADA ed in virtù del principio del doppio grado di giurisdizione contemplato dall'art. 3.5 dei Principi di Giustizia Sportiva approvati dal CONI, è consentito proporre appello al TAS soltanto avverso le decisioni adottate, in primo ed unico grado dal TNA;

vi.v la Commissione Antidoping ("CA"), quale organismo di consulenza degli organi del CONI e delle strutture deputate all'attività antidoping previste dalle presenti *Norme Sportive Antidoping* e di supporto al CONI-NADO.

vii. Per lo svolgimento della pratica sportiva da parte della popolazione disabile, il CONI-NADO delega al Comitato Italiano Paralimpico – di cui alla legge 15 luglio 2003, n. 189 ed al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8 aprile 2004 - le incombenze inerenti alla esecuzione dei controlli antidoping ed alle esenzioni a fini terapeutici .

viii. Con provvedimento del Segretario Generale del CONI possono essere emanate istruzioni per la programmazione, predisposizione ed esecuzione dei servizi di attività antidoping.

ix. Per le *Norme Sportive Antidoping* italiane:

- a) la materia delle modalità di analisi dei campioni biologici sono quelle definite dall'Articolo 6 del Codice WADA;
- b) la materia delle modalità di gestione dei risultati sono quelle definite dall'Articolo 7 del Codice WADA. Per gli Atleti di livello nazionale e gli altri tesserati le FSN e le DSA devono attribuire al proprio organismo giudicante, competente a giudicare in ultima istanza sulle impugnazioni avverso le decisioni dei propri Organi di Giustizia Sportiva, la competenza di primo grado in materia di violazione delle *Norme Sportive Antidoping*. Tale organismo giudicante commina la sospensione provvisoria, nell'immediatezza della richiesta dell'Ufficio di Procura Antidoping, inaudita altera parte. Per i soggetti non tesserati, anche stranieri, alle FSN ed alle DSA e per gli atleti di livello internazionale o nei casi di doping relativi a competizioni inquadrate in un evento sportivo internazionale la competenza in materia di violazione delle *Norme Sportive Antidoping* o di sospensione provvisoria è attribuita al TNA ;
- c) la materia del diritto ad un equo dibattimento è definita dall'Articolo 8 del Codice WADA;
- d) la materia di invalidazione automatica dei risultati individuali è definita dall'art. 9 del Codice WADA;
- e) la materia delle sanzioni individuali è definita dall'art. 10 del Codice WADA, ferme restando le speciali disposizioni per le violazioni di cui ai successivi articoli 2.9, 2.10 e 2.11. Nei confronti dei soggetti non tesserati alle FSN o DSA, anche stranieri, in caso di violazione delle *Norme Sportive Antidoping*, possono essere adottati provvedimenti di inibizione a rivestire in futuro cariche o incarichi in seno al CONI, alle FSN o DSA , ovvero a frequentare in Italia gli impianti sportivi, gli spazi destinati agli Atleti ed al personale addetto ovvero a prendere parte alle manifestazioni od eventi sportivi che si tengono sul territorio nazionale o sono organizzati dai predetti enti sportivi.
- f) la materia delle conseguenze per le squadre è definita dall'art. 11 del Codice WADA;
- g) la materia delle conseguenze contro gli organismi sportivi è definita dall'art. 12 del Codice WADA;
- h) la materia degli appelli è definita dall'art. 13 del Codice WADA. È possibile presentare appello al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) solo dopo avere completato il procedimento innanzi al TNA. Il TNA è organo di primo ed unico grado per i soggetti non tesserati alle FSN o DSA, anche stranieri, e per gli atleti di livello internazionale o nei casi di doping relativi a competizioni inquadrate in un evento sportivo internazionale. Il TNA è organo di secondo grado per gli atleti di livello nazionale e gli altri tesserati;
- i) le materie della riservatezza e della rendicontazione sono definite dall'art. 14 del Codice WADA. I dati personali relativi a fatti di doping, se non associati ad informazioni riguardanti sotto qualunque profilo lo stato di salute degli interessati, non sono ritenuti dati sensibili ai sensi della legge 675/1996 sulla privacy e successive modifiche ed integrazioni. Sono obbligati a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente agli argomenti trattati e alle procedure previste dalle *Norme Sportive Antidoping*, nonché al rispetto del Codice Etico della CONI Servizi SpA i componenti, gli incaricati ed i consulenti delle strutture del CONI-NADO, delle FSN e delle DSA preposte all'attività antidoping ovvero i componenti ed i consulenti degli organi di giustizia;
- j) la materia della definizione delle responsabilità per i controlli antidoping è definita dall'art. 15 del Codice. Il CONI-NADO può stipulare appositi Protocolli d'intesa con le Organizzazioni Antidoping riconosciute dalla WADA, al fine di ottimizzare la cooperazione in materia di controlli antidoping su eventi sportivi internazionali che si tengono in Italia;
- k) la materia dei controlli antidoping per animali che partecipano alle competizioni sportive è definita dall'art. 16 del Codice WADA;
- l) la materia delle prescrizioni è definita dall'art. 17 del Codice WADA;
- m) la materia della formazione è definita dall'art. 18 del Codice WADA;
- n) la materia delle ricerche è definita dall'art. 19 del Codice WADA;
- o) la materia degli ulteriori ruoli e responsabilità dei Firmatari è definita dall'art. 20 del Codice WADA;

- p) la materia dei ruoli e delle responsabilità del personale di supporto degli Atleti è quella definita dall'art. 21 del Codice WADA;
- q) la materia del coinvolgimento dei governi è quella definita dall'art. 22 del Codice WADA;
- r) la materia della adozione, dell'osservanza e della modifica del Codice WADA è quella definita dall'art. 23 del Codice WADA;
- s) la materia della interpretazione del Codice WADA è quella definita dall'art. 24 del Codice WADA;
- t) la materia delle disposizioni transitorie del Codice WADA 2009 è quella definita dall'art. 25 del Codice WADA 2009;

I Definizione

Articolo 1 **Definizione di doping**

- 1.1 Il doping viene definito come il verificarsi di una o più violazioni delle Norme Sportive Antidoping esposte al successivo articolo 2.

Articolo 2 **Violazioni delle Norme Sportive Antidoping**

Le seguenti voci costituiscono violazioni delle Norme Sportive Antidoping:

- 2.1 La presenza di una *Sostanza Vietata* o dei suoi *Metaboliti* o *Marker* nel *Campione* biologico dell'*Atleta*.
- 2.1.1 Ciascun *Atleta* deve accertarsi personalmente di non assumere alcuna *Sostanza Vietata*. Gli *Atleti* sono responsabili per qualsiasi *Sostanza Vietata*, *Metabolita* o *Marker* rinvenuti nei *Campioni* biologici. Di conseguenza, non è necessario dimostrare l'intento, la colpa, la *Negligenza* o l'*Utilizzo* consapevole da parte dell'*Atleta* per accertare una Violazione delle norme antidoping ai sensi dell'Articolo 2.1.
- 2.1.2 Salvo le sostanze per le quali la *Lista delle sostanze e dei metodi proibiti* indica specificamente un valore soglia, la rilevazione della presenza di qualsiasi quantitativo di una *Sostanza Vietata*, dei suoi *Metaboliti* o *Marker* nel *Campione* biologico dell'*Atleta* costituisce una Violazione delle Norme Sportive Antidoping.
- 2.1.3 In deroga alla norma generale prevista dall'Articolo 2.1, la *Lista delle sostanze e dei metodi proibiti* può fissare alcuni criteri specifici per la valutazione delle *Sostanze Vietate* che possono essere prodotte a livello endogeno.
- 2.2 *Somministrazione o tentata somministrazione di una Sostanza Vietata o di un Metodo Vietato*.
- 2.2.1 Non è necessario che l'*Utilizzo* di una *Sostanza Vietata* o di un *Metodo Vietato* sia effettivamente avvenuto. È sufficiente che si tenti di Usare una *Sostanza Vietata* o un *Metodo Vietato* perché venga commessa una Violazione delle Norme Sportive Antidoping.
- 2.3 Rifiuto di sottoporsi al prelievo del *Campione*, o mancata presentazione senza giustificato motivo, previa notifica ai sensi delle presenti Norme Sportive Antidoping, o elusione del prelievo del *Campione*.
- 2.4 Violazione delle disposizioni concernenti la disponibilità degli *Atleti* a sottoporsi ai *Controlli fuori gara*, fra cui la mancata comunicazione dei dati sulla reperibilità e l'elusione dei *Controlli* previsti dall'Articolo 5.4 (Requisiti per la reperibilità degli atleti).
- 2.5 *Manomissione o Tentata manomissione* in relazione a qualsiasi parte dei *Controlli* antidoping.
- 2.6 *Possesso di Sostanze Vietate e Metodi Vietati*:
- 2.6.1 *Possesso* da parte di un *Atleta* in qualsiasi momento o luogo di una sostanza proibita rivelata dai *Controlli fuori gara*, o di un *Metodo Vietato*, salvo l'*Atleta* dimostri che la detenzione è consentita da una *Esenzione per Scopi Terapeutici* (TUE) concessa in conformità con l'Articolo 4.4 (TUE) o in virtù di un'altra motivata giustificazione.
- 2.6.2 Detenzione di una *Sostanza Vietata* rivelata dai *Controlli fuori gara*, o di un *Metodo Vietato*, da parte del Personale di supporto dell'*Atleta* in relazione all'*Atleta* stesso, a una *Manifestazione* o allenamento, salvo il *Personale di Supporto dell'Atleta* dimostri che la detenzione è consentita da una TUE concessa in conformità con l'Articolo 4.4 (TUE) o in virtù di un'altra motivata giustificazione.
- 2.7 *Traffico di Sostanze Vietate o Metodi Vietati*.
- 2.8 Somministrare o *Tentare di somministrare* una *Sostanza Vietata* o un *Metodo Vietato* a un *Atleta*, contribuire, incoraggiare, agevolare, istigare, coprire qualsiasi altro tipo di complicità circa una Violazione delle norme antidoping o qualsiasi *Tentata* violazione
- 2.9 la violazione della legge 376/2000, che prevede la sanzione della squalifica e/o inibizione da un minimo dell'ammonizione a un massimo di due (2) anni, in base alla gravità della violazione. In caso di reiterazione il periodo di squalifica e/o inibizione sarà aumentato

- proporzionalmente fino alla radiazione e/o alla inibizione a vita;
- 2.10 l'avvalersi della consulenza o della prestazione di soggetti inibiti e/o squalificati dall'ordinamento sportivo per violazione del Codice Mondiale Antidoping WADA o della normativa italiana antidoping, che prevede la sanzione della squalifica e/o inibizione da un minimo di tre (3) mesi a un massimo di sei (6) mesi. In caso di reiterata o continua frequentazione il periodo di squalifica e/o inibizione sarà aumentato proporzionalmente fino ad un massimo di due (2) anni;
- 2.11 la mancata collaborazione di qualunque soggetto anche non tesserato e/o straniero per il rispetto delle Norme Sportive Antidoping, che prevede la sanzione della squalifica e/o inibizione da un minimo di un (1) mese a un massimo di sei (6) mesi. In caso di reiterazione il periodo di squalifica e/o inibizione sarà aumentato proporzionalmente fino ad un massimo di due (2) anni;
- 2.12 le sanzioni per le violazioni di cui agli articoli 2.9, 2.10 e 2.11 si cumulano con le sanzioni previste dalla WADA all'art.10 del Codice WADA.

Articolo 3

Prove di doping

Onere della prova

- 3.1 Oneri e Normative a disciplina della prova.
- 3.1.1 Il CONI-NADO ha l'onere di stabilire se sia stata commessa una violazione delle Norme Sportive Antidoping.
- 3.1.2 Laddove le presenti Norme antidoping prevedano che l'onere della prova debba ricadere sull'*Atleta* o su un altro *Soggetto* accusato di aver commesso una Violazione delle norme antidoping, il quale dovrà confutare la presunzione o dimostrare determinati fatti o circostanze, le normative prevedono che la prova sarà rappresentata dal bilancio delle probabilità.
- 3.2 Metodi per accertare fatti e presunzioni
- I fatti relativi alle violazioni delle norme antidoping possono essere stabiliti attraverso qualsiasi mezzo affidabile, incluse le ammissioni di colpa. Nei casi di doping sono applicabili le seguenti regole:
- 3.2.1 Si presume che i laboratori accreditati dalla WADA o altrimenti approvati dalla WADA abbiano condotto le procedure di analisi e conservazione dei campioni biologici conformemente allo Standard Internazionale della WADA per le Analisi di Laboratorio. L'*Atleta* può confutare tale assunto dimostrando che vi è stata una significativa violazione dello Standard Internazionale. Se un *Atleta* confuta il precedente assunto dimostrando che vi è stata una significativa violazione dello Standard Internazionale, il CONI-NADO è tenuto a dimostrare che tale violazione non è all'origine del riscontro analitico di positività.
- 3.2.2 L'inosservanza delle norme che disciplinano la procedura CONI-NADO per i controlli antidoping, che non ha causato un riscontro analitico di positività o un'altra violazione delle Norme Sportive Antidoping, non dovrà invalidare tali scoperte o risultati. Se l'*Atleta* dimostra che si è verificata inosservanza delle procedure CONI-NADO per i controlli antidoping, allora spetta al CONI-NADO dimostrare che tale inosservanza non ha determinato il riscontro analitico di positività né costituisce l'elemento sostanziale della violazione delle Norme Sportive Antidoping.

Articolo 4

Lista delle sostanze e dei metodi proibiti

Esenzioni a Fini Terapeutici

- 4.1 Sostanze e Metodi nella Lista *delle sostanze e dei metodi proibiti*
- La risoluzione della WADA in ordine alle *sostanze* e ai *metodi vietati* da inserire nella apposita Lista è definitiva e non può essere impugnata da un *Atleta* o da altri *Soggetti*.
- 4.2 *Esenzioni a fini terapeutici (TUE)*
- 4.2.1 Le presenti Norme Sportive Antidoping adottano e recepiscono lo *Standard Internazionale WADA* per le TUE, anche in caso di emendamenti della WADA, ed hanno natura vincolante.

Gli *Atleti* soggetti alle presenti Norme Sportive Antidoping con una condizione medica che richieda l'impiego di una *Sostanza* o un *Metodo Vietati* sono tenuti a ottenere una TUE dal CONI-NADO – rivolgendosi al CEFT - o da una Federazione Internazionale.

- 4.2.2 Un *Atleta* soggetto ai Controlli in conformità con le presenti Norme Sportive Antidoping cui sia concessa una TUE da parte di una Federazione Internazionale, è tenuto a informare immediatamente la concessione della TUE al CONI-NADO e alla competente Federazione Sportiva Nazionale e a fornire al CONI-NADO le relative informazioni e documentazioni.
- 4.2.3 Il CONI-NADO prende in considerazione solamente le domande di TUE per gli *Atleti* partecipanti alle competizioni in Italia che siano: a) *Atleti* inseriti nell'RTP; b) *Atleti* professionisti ai sensi della legge 91/1981. Il CONI-NADO emanerà a tempo debito una circolare che segnalerà agli interessati i criteri specifici, le condizioni e la procedura per la presentazione delle domande di TUE al CONI-NADO. I moduli adottati dal CONI-NADO per la domanda di TUE saranno allegati alla circolare. Di norma verrà utilizzato il sistema ADAMS e per un periodo transitorio le altre procedure indicate dal CONI-NADO con circolare.

II Organizzazione dei Controlli Antidoping

Articolo 5

Competenza del CONI-NADO

- 5.01 Il CONI-NADO si occupa delle seguenti questioni:
- tramite il CCA provvede alla Pianificazione ed organizzazione dei controlli durante le competizioni ed al di fuori delle Competizioni (TDP). Tali controlli sono di norma a sorpresa. Il CCA può ordinare l'effettuazione di test mirati, random o su convocazione.
 - tramite la FMSI provvede alla nomina dei DCO, alla consegna di tutte le attrezzature necessarie per i loro compiti ed assistenza agli stessi nelle questioni amministrative, nonché ai relativi corsi di formazione.
 - Selezione, per l'analisi dei campioni, di un laboratorio accreditato dalla WADA o altrimenti approvato dalla WADA. Il campione B dovrà essere analizzato dallo stesso laboratorio che ha analizzato il campione A. Qualora circostanze specifiche lo richiedano, il CONI-NADO può però fare effettuare l'intera analisi del campione B o parte di essa presso un secondo laboratorio accreditato dalla WADA, o altrimenti approvato dalla WADA. Lo stesso può essere disposto per una parte dell'analisi del campione A.
 - tramite il CEFT provvede alla gestione delle domande di TUE.
- 5.02 Tramite l'UPA il CONI-NADO è responsabile della gestione dei risultati e, più specificamente, rivede:
- le TUE applicabili;
 - le presunte irregolarità del processo di controllo o dell'analisi di laboratorio;
 - la spiegazione dell'*Atleta* sottoposto a controllo o di altra persona;
 - le possibili indagini ulteriori.

Articolo 6

Obblighi

- 6.01 Le FSN, le DSA, le Leghe, le Società, i tesserati, gli *Atleti*, il Personale di Supporto e chiunque prenda comunque parte alle competizioni ed alle attività sportive in Italia si impegna a rispettare le Norme Sportive Antidoping italiane e ad assistere il CONI-NADO nell'attuazione del proprio programma antidoping.
- 6.02 Tutti gli *Atleti* che prendono parte ad una competizione in Italia o che ricadono sotto la giurisdizione CONI-NADO possono essere sottoposti ad un controllo antidoping in competizione e fuori competizione. Dopo la competizione gli *Atleti* devono pertanto rimanere a disposizione fino a 30 minuti dopo il suo termine. Possono anche essere sottoposti a controlli al di fuori delle competizioni ed a test mirati, anche se stanno scontando un periodo di squalifica. I controlli antidoping possono includere il prelievo di campioni ematici e/o di urine o di altre matrici biologiche approvate dalla WADA.

- 6.03 Tutti gli Atleti selezionati per essere sottoposti ad un controllo antidoping sono obbligati a sottoporsi ai prelievi ed agli accertamenti approvati dalla WADA e comunque ritenuti necessari dal DCO ed a collaborare con lo stesso a tale riguardo.
- 6.04 Tutti gli Atleti hanno l'obbligo di recarsi immediatamente alla sala per i controlli antidoping.
- 6.05 Tutti gli Atleti selezionati hanno l'obbligo di fornire un campione.
- 6.06 Gli Atleti inseriti nell'RTP dovranno fornire su richiesta del CONI-NADO informazioni sulla propria reperibilità (whereabouts), utilizzando il sistema ADAMS e per un periodo transitorio le altre procedure indicate dal CONI-NADO con circolare. Ciascun Atleta ha la responsabilità di fornire informazioni sulla propria reperibilità.
- Il CONI-NADO emanerà a tempo debito una circolare che segnerà alle FSN, alle DSA ed agli interessati i nominativi degli Atleti inclusi nell'RTP. Le Società e/o gli Atleti inclusi nell'RTP devono fornire informazioni aggiornate sulla propria reperibilità e, nel caso delle Società, una lista aggiornata degli Atleti qualora richiesta.
- 6.07 Le FSN, le DSA, le Leghe, le Società ed il Personale di Supporto degli Atleti dovranno aiutare il CONI-NADO ad ottenere le informazioni sulla reperibilità relative agli Atleti, così come richieste dal CONI-NADO.
- 6.08 Ciascuna Organizzazione Antidoping (ADO) collaborerà con il CONI-NADO per l'attuazione della politica nazionale antidoping.

III Norme transitorie e finali

Articolo 7 **Disposizioni finali**

- 7.01 Nelle presenti Norme Sportive Antidoping la forma maschile si riferisce ad entrambi i sessi.
- 7.02 Le Appendici A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O formano parte integrante delle presenti Norme Sportive Antidoping.
- 7.03 Eventuali questioni non previste in queste Norme Sportive Antidoping possono essere regolate con circolare dal Segretario Generale del CONI.
- 7.04 In previsione dell'entrata in vigore del Codice WADA 2009 e dei relativi Standard Internazionali, il CONI-NADO consentirà in via sperimentale anche l'uso di ADAMS (Sistema di Amministrazione e Gestione Antidoping), strumento di gestione dei dati elaborato dalla WADA, per poter fungere da stanza di compensazione per i dati inerenti all'attività antidoping. La WADA, sotto la direzione delle autorità garanti della privacy del Canada e della Svizzera e di quelle delle altre Nazioni interessate, è tenuta a conservare le informazioni private degli Atleti, del Personale di supporto agli Atleti o altre entità coinvolte nelle attività antidoping. La WADA provvederà a pubblicare, con cadenza almeno annuale, rapporti statistici che riassumono le informazioni ricevute, garantendo sempre il pieno rispetto della riservatezza degli Atleti. La WADA si renderà inoltre disponibile per dibattiti con le autorità garanti della privacy nazionali.
- 7.05 Le presenti Norme Sportive Antidoping entrano in vigore con la pubblicazione sul sito del CONI www.coni.it/antidoping.

APPENDICE A: DEFINIZIONI

pubblicata con circolare del Segretario Generale del CONI e consultabile sul sito www.coni.it/antidoping

Assenza di colpa o negligenze significativa: attestazione dell'*Atleta* in virtù della quale la sua colpa o negligenza, ove venga vista alla luce delle circostanze generali e dei criteri per l'esclusione di colpa o negligenza, non risulta significativa in relazione alla violazione delle regole antidoping.

Atleta: qualsiasi *Persona* che, per quanto attiene ai *controlli antidoping*, partecipa ad attività sportive a livello internazionale (secondo la definizione data dalle singole Federazioni Internazionali) o a livello nazionale (secondo la definizione data dalle singole *Organizzazioni antidoping nazionali*) o qualsiasi altra *Persona* che partecipa ad attività sportive a livello inferiore, ove ciò sia previsto dall'*Organizzazione antidoping nazionale* della *Persona* interessata. Per quanto attiene alle iniziative di informazione e formazione antidoping, viene considerato *Atleta* qualsiasi *Persona* che partecipa ad attività sportive in rappresentanza di un *Firmatario*, un governo o altra organizzazione sportiva che abbia adottato il *Codice*.

Atleti di livello internazionale: Atleti designati da una o più Federazione Internazionali per l'inserimento tra i *nominativi registrati per i test* di una Federazione Internazionale.

Campione biologico: qualsiasi materiale biologico prelevato nell'ambito dei *controlli antidoping*.

Codice: il *Codice* mondiale antidoping.

Comitato Olimpico Nazionale: l'organizzazione riconosciuta dal Comitato Internazionale Olimpico. Con il termine *Comitato Olimpico Nazionale* si intende anche la Confederazione Sportiva Nazionale in quei paesi in cui quest'ultima assume le normali responsabilità del *Comitato Olimpico Nazionale* in materia di lotta al doping.

Competizione: una corsa, una partita, un incontro o una gara di Atletica, come ad esempio le finali olimpiche dei 100 metri. Per le corse a tappe e le altre gare di Atletica in cui i premi vengono assegnati in base ai risultati giornalieri, o secondo altri criteri provvisori, la distinzione tra una *competizione* e un *evento sportivo* viene fissata nel *Norme Sportive* della competente Federazione Internazionale.

Controllo antidoping: la procedura comprende l'assegnazione dei test, il prelievo e la gestione dei campioni, l'analisi dei laboratori, la gestione dei risultati, la fase dibattimentale e gli appelli.

Divulgazione delle informazioni: divulgare o diffondere informazioni al pubblico o ad altre persone oltre a quelle aventi diritto ad essere notificate preventivamente ai sensi dell'art. 14.

Durante le competizioni: al fine di differenziare i *test* condotti *durante le competizioni* da quelli condotti *fuori delle competizioni*, salvo diversa indicazione del *Norme Sportive* della Federazione Internazionale o di altra *Organizzazione antidoping*, i *test durante le competizioni* sono costituiti da *test* eseguiti sugli *Atleti* in relazione a una determinata *competizione*.

Esecuzione di test: le fasi delle procedure di *controllo antidoping* che richiedono la pianificazione della ripartizione dei test, il prelievo dei *campioni*, la gestione dei *campioni* e il trasporto dei *campioni* al laboratorio.

Evento nazionale: un evento sportivo che coinvolga Atleti internazionali o nazionali che non sia un evento internazionale.

Evento internazionale: un evento sportivo in cui l'organo esecutivo o il designatore dei commissari sportivi sia il Comitato Internazionale Olimpico, il Comitato Paraolimpico Internazionale, una Federazione Internazionale, un'*Organizzazione di un evento importante* o un'altra organizzazione sportiva internazionale.

Evento sportivo: una serie di *competizioni* individuali organizzate nella stessa manifestazione sotto uno stesso organo esecutivo (ad es. Giochi Olimpici, Campionati del Mondo FINA o Giochi Pan Americani).

Firmatari: gli enti che hanno sottoscritto il *Codice* e si sono impegnati ad osservare il *Codice*: il Comitato Internazionale Olimpico, le Federazioni Internazionali, il Comitato Paraolimpico Internazionale, i *Comitati Olimpici Nazionali*, i *Comitati Paraolimpici Nazionali*, le *Organizzazioni di importanti eventi*, le *Organizzazioni antidoping nazionali* e la WADA.

Fuori delle competizioni: qualsiasi controllo antidoping che non venga eseguito durante le competizioni.

Invalidazione: vedi *Sanzioni per violazioni delle regole antidoping*.

Lista delle sostanze vietate e dei metodi proibiti: lista che identifica le *sostanze vietate* e i *metodi proibiti*.

Manomissione: alterazione per fini o con modi illeciti; esercitare pressioni indebite; interferire illecitamente al fine di alterare i risultati o impedire il normale svolgimento delle operazioni.

Marker: un composto, un gruppo di composti o di parametri biologici che indicano l'uso di una *sostanza vietata* o di un *metodo proibito*.

Metabolita: qualsiasi sostanza prodotta da un processo di biotrasformazione.

Metodo proibito: qualsiasi metodo così definito nella *Lista delle sostanze vietate e dei metodi proibiti*.

Minore: qualsiasi *Persona* fisica che non abbia raggiunto la maggiore età secondo la definizione data dalle leggi vigenti nel suo paese di residenza.

Nessuna colpa o negligenza: attestazione dell'*Atleta* di non aver saputo o sospettato, né di aver potuto ragionevolmente sapere o sospettare anche esercitando la massima cautela, di aver assunto od utilizzato *sostanze vietate* o *metodi proibiti*.

Nominativi registrati per i test: elenco degli Atleti d'élite, istituito dalle singole Federazioni Internazionali e dalle *Organizzazioni antidoping nazionali*, che devono essere sottoposti a *test* durante e fuori competizione nell'ambito della pianificazione della ripartizione dei test di ogni Federazione Internazionale e Organizzazione.

Organizzazione antidoping: un *Firmatario* che adotti un *Norme Sportive* per avviare, attuare e applicare qualsiasi parte del processo di *controllo antidoping*. Ciò include, ad esempio, il Comitato Internazionale Olimpico, il Comitato Paraolimpico Internazionale, altre *Organizzazioni di importanti eventi sportivi* che conducano *test* in occasione di tali *eventi*, la WADA, le Federazioni Internazionali e le *Organizzazioni antidoping nazionali*.

Organizzazione antidoping nazionale: l'ente o gli enti nazionali cui viene riconosciuta la massima autorità e responsabilità in materia di adozione e attuazione delle regole antidoping, direzione dei prelievi di *campioni*, gestione dei risultati dei test e conduzione dei dibattimenti, sempre a livello nazionale. Se le competenti autorità pubbliche non hanno provveduto alla designazione, l'ente responsabile è il *Comitato Olimpico Nazionale* o un suo designato.

Organizzazioni di importanti eventi: questo termine si riferisce alle associazioni continentali di *Comitati Olimpici Nazionali* e di altre organizzazioni internazionali polisportive che operano come organi esecutivi di *eventi internazionali* continentali, regionali o di altro genere.

Partecipante: qualsiasi *Atleta* o *Personale di supporto degli Atleti*.

Persona: *Persona* fisica, organizzazione o altro ente.

Personale di supporto degli Atleti: qualsiasi *Persona* con funzioni di allenatore, preparatore, dirigente, agente, addetto alla squadra, ufficiale, medico o paramedico che lavori con gli *Atleti*, o si occupi di loro, e che partecipi alla competizione sportiva o intervenga nella preparazione agonistica.

Possesso: il possesso effettivo o presunto (accertato solo se la *Persona* ha il controllo esclusivo sulla *sostanza/metodo proibito* o sui locali in cui la *sostanza/metodo proibito* è stata rinvenuta), purché, qualora la *Persona* non abbia il controllo esclusivo sulla *sostanza/metodo proibito* o sui locali in cui la *sostanza/pratica vietata* è stata rinvenuta, il possesso presunto sussista solo se la *Persona* era a conoscenza della presenza della *sostanza/metodo proibito* e intendeva esercitare il proprio controllo su di essa; a condizione, tuttavia, che non vi sia alcuna violazione delle regole antidoping basata esclusivamente sul possesso se, prima che la *Persona* riceva la notifica di aver commesso una violazione delle regole antidoping, la *Persona* stessa ha dimostrato concretamente di non avere alcuna intenzione di esercitare il possesso e di aver rinunciato al suddetto possesso.

Programma Osservatori Indipendenti: un gruppo di osservatori, sotto la supervisione della WADA, che osserva le procedure del *controllo antidoping* in occasione di alcuni *eventi sportivi* e riferisce in merito. Se la WADA sta conducendo dei *test durante le competizioni* di un determinato *evento sportivo*, gli osservatori devono essere sotto la supervisione di un'organizzazione indipendente.

Riscontro analitico di positività: referto di un laboratorio o di un altro centro accreditato all'esecuzione dei *test* che rileva in un *campione biologico* la presenza di una *sostanza vietata* o dei suoi *metaboliti* o *marker* (incluse elevate concentrazioni di sostanze endogene) o evidenze dell'uso di un *metodo proibito*.

Sanzioni per violazioni delle regole antidoping: una violazione delle regole antidoping, commessa da un *Atleta* o da un'altra *Persona*, sanzionabile nel modo seguente: (a) Invalidazione: significa che i risultati ottenuti dall'*Atleta* in una determinata *competizione* o in un dato *evento sportivo* vengono invalidati, con le relative conseguenze in termini di annullamento delle medaglie, dei punti e dei premi conferiti; (b) Squalifica: significa che l'*Atleta* o altra *Persona* non possono partecipare per un dato periodo di tempo ad alcuna *competizione* o ad altra attività, né ricevere alcun finanziamento; e (c) Sospensione cautelare: significa che l'*Atleta* o altra *Persona* non possono partecipare temporaneamente ad alcuna *competizione* in attesa della sentenza finale che verrà presa nel dibattimento.

Senza preavviso: *controllo antidoping* eseguito senza alcun preavviso all'*Atleta* e durante il quale l'*Atleta* viene continuamente accompagnato dal momento della notifica fino al prelievo del *campione biologico*.

Sospensione cautelare: vedi *Sanzioni*.

Sostanza vietata: qualsiasi sostanza così definita nella *Lista delle sostanze vietate e dei metodi proibiti*.

Sport di squadra: disciplina sportiva in cui è consentito sostituire i *Atleti* nel corso della *competizione*.

Squalifica: vedi *Sanzioni per violazioni al Norme Sportive antidoping*.

Standard internazionale: standard adottato dalla WADA a supporto del *Codice*. L'osservanza di uno *Standard internazionale* (in opposizione a un altro standard o a una pratica o una procedura di natura diversa) è elemento sufficiente a concludere che le procedure definite dallo *Standard internazionale* sono state eseguite correttamente.

Tentativo: intraprendere deliberatamente un'iniziativa chiaramente mirata a commettere una violazione delle regole antidoping. Tuttavia, non vi sarà alcuna violazione delle regole antidoping

solamente in base al *tentativo* di commettere una violazione se il soggetto interessato rinuncia al tentativo prima di essere scoperto da una parte terza non coinvolta nel *tentativo* stesso.

Test mirati: procedura di selezione degli *Atleti* per l'esecuzione di *test*: *Atleti* o gruppi di *Atleti* vengono selezionati su base non casuale al fine di eseguire i *test* in un determinato momento.

Traffico illegale: vendere, dare, somministrare, trasportare, inviare, consegnare o distribuire una *sostanza vietata* o un *metodo proibito* a un *Atleta* sia direttamente che tramite terzi, ad eccezione della vendita o della distribuzione (da parte di personale medico o *persone* diverse dal *personale di supporto dell'Atleta*) di una *sostanza vietata* per fini terapeutici legittimi.

Udienza preliminare: udienza con rito abbreviato tenuta prima del dibattimento che, previa notifica, offre all'*Atleta* la possibilità di esporre le proprie ragioni sia in forma scritta che orale.

Uso: l'applicazione, l'ingestione, l'iniezione o il consumo in qualsivoglia modo di una *sostanza vietata* o di un *metodo proibito*.

WADA: Agenzia Mondiale Antidoping.

Sul sito WADA (www.wada-ama.org) sono pubblicati tutti gli atti, documenti e fonti regolamentari – richiamati anche nelle presenti Norme Sportive Antidoping- necessari a garantire l'armonizzazione e la migliore pratica dei programmi antidoping.

APPENDICE B:

DISCIPLINARE CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CCA

pubblicata con circolare del Segretario Generale del CONI e consultabile sul sito www.coni.it/antidoping

Art. 1

1. Il CCA è un organismo indipendente, distinto dalle altre strutture antidoping, nominato dalla Giunta Nazionale del CONI, che provvede all'esecuzione dei controlli antidoping di cui all'articolo 5 del Codice WADA, nel rispetto degli Standard Internazionali.
2. Il CCA è costituito da un massimo di 6 componenti, scelti tra magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrativa, funzionari pubblici, ufficiali delle forze di polizia, avvocati, docenti universitari o esperti in materie giuridiche e tecnico-scientifiche, ricercatori presso Enti pubblici di ricerca, anche a riposo, Atleti - dei quali un Presidente, un Vice Presidente ed il componente designato dal CONI nella C.V.D.
3. Il CCA è supportato da una segreteria, costituita da personale assegnato all'Ufficio Antidoping della Coni Servizi SpA, il quale ha il compito di fornire ai componenti le soluzioni tecniche ed amministrative ritenute più idonee alle problematiche gestionali, nonché la massima collaborazione per la conoscenza delle procedure adottate e del contenuto degli atti proposti.
4. I componenti del CCA percepiscono per la partecipazione alle riunioni del CCA il rimborso forfetario di cui all'allegata Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese in seguito denominata Tabella, nei limiti di stanziamento destinati al funzionamento del CCA
5. Sono affidati alla FMSI l'esecuzione, il trasporto, l'analisi ed il report dei test, in particolare attraverso i propri Ispettori Medici - DCO di cui all'Elenco approvato dalla Giunta Nazionale del CONI, ed il Laboratorio Antidoping Acqua Acetosa di Roma, accreditato WADA.

Art. 2

1. Il CCA si riunisce di norma con periodicità settimanale - presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine dal Vice Presidente e dal Componente più anziano - alla presenza di almeno tre Componenti, anche per via telefonica, telematica o informatica.
2. Il CCA attende allo svolgimento dei compiti di cui alle presenti *Norme Sportive Antidoping*, curandone la conformità dell'azione amministrativa alle norme vigenti.
3. Possono partecipare, su convocazione, alle riunioni del CCA i rappresentanti delle Strutture Sanitarie Federali, i Medici federali e/o i Referenti federali di ciascuna FSN/DSA, di cui al successivo art. 4.

Art. 3

1. La Giunta Nazionale del CONI delibera annualmente il TDP, affidando la pianificazione ed attuazione al CCA, che si avvale della collaborazione delle FSN/DSA. Il TDP prevede prioritariamente il numero dei controlli affidati direttamente al CCA e di quelli eventualmente richiesti dalle FSN/DSA, previa verifica della relativa copertura finanziaria ed amministrativa e della fattibilità.
2. La Giunta Nazionale del CONI approva nel rispetto degli Standard internazionali i protocolli necessari per l'effettuazione dei controlli antidoping e per l'individuazione dei campioni biologici da prelevare.
3. Il CCA provvede all'esecuzione dei controlli antidoping, anche secondo quanto previsto dall'art. 5 del Codice WADA e dagli Standard Internazionali per i controlli.
4. Per lo svolgimento delle funzioni previste dalle *Norme Sportive Antidoping*, il CCA, in attuazione del TDP e in considerazione dell'RTP, dispone l'effettuazione dei controlli di propria iniziativa, su specifica richiesta delle strutture antidoping del CONI-NADO ovvero delle FSN/DSA, tenuto conto delle risorse economiche stanziare ed anche delle valutazioni del rischio potenziale di doping, nonché di quanto previsto al precedente comma 1.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, il CCA individua direttamente i nominativi e/o le modalità di individuazione degli Atleti da sottoporre ai controlli antidoping, di norma senza preavviso, che possono essere disposti in occasione di gare svolte sul territorio italiano, di allenamenti, di raduni o in altre occasioni e sedi in cui l'Atleta sia reperibile, anche in territorio estero.
6. Nell'ambito dei controlli con preavviso, per le sessioni di prelievo su convocazione, il CCA può avvalersi della collaborazione delle FSN/DSA. Il CCA tramite telegramma, invia all'Atleta e alla FSN/DSA di appartenenza la convocazione per l'effettuazione del prelievo che deve pervenire almeno 24 ore prima dell'ora fissata per il prelievo stesso.
7. Il CCA fornisce al DCO incaricato le informazioni più aggiornate ed accurate sulla sessione di prelievo, tra quelle trasmesse dalla FSN/DSA, dalle Società Sportive e dagli Atleti.

Art. 4

1. Fermo restando gli obblighi dei whereabouts per le Società e/o gli Atleti inseriti nell'RTP, le FSN/DSA sono tenute a fornire al CCA con la massima tempestività e precisione, ogni informazione ritenuta utile, ed in particolare:
 - i nominativi dei Rappresentanti delle Strutture Federali Sanitarie o del Medico Federale responsabili dell'interazione con le strutture antidoping nonché il nome di un Referente Federale (e degli eventuali sostituti) incaricato di mantenere i rapporti con il CONI-NADO;
 - i calendari dell'attività agonistica nazionale ed internazionale e, per gli sport di squadra, anche i calendari dei campionati delle diverse serie e/o categorie, ed ogni variazione degli stessi che intervenga nel corso dell'anno;
 - i calendari dei raduni e degli allenamenti delle Rappresentative Nazionali previsti in Italia e all'estero per gli Atleti italiani e/o naturalizzati selezionati nonché ogni loro variazione che intervenga nel corso dell'anno;
 - ai fini della formazione da parte del CCA dell'RTP nazionale, gli elenchi costantemente aggiornati con i nominativi degli Atleti interessati, secondo la disciplina e la modulistica consultabili sul sito del CONI www.coni.it/antidoping.

Il CCA in carenza delle notizie di cui al presente comma, previa diffida e decorso il termine di sei giorni, provvederà a darne segnalazione alla Giunta Nazionale del CONI per gli opportuni provvedimenti, per il tramite dell'Ufficio Antidoping.

Art. 5

1. Ai fini dell'adempimento delle obbligazioni di notifica agli interessati, prescritte nel D.Lgs.196/03, si rimanda alla specifica documentazione tecnica annessa alle presenti Norme Sportive Antidoping.
2. Ulteriori istruzioni e procedure inerenti all'attività del CCA sono consultabili sul sito del CONI www.coni.it/antidoping.

APPENDICE C:

ISTRUZIONI OPERATIVE RELATIVE ALLE SESSIONI DI PRELIEVI ED ALLA GESTIONE DEI RISULTATI

pubblicata con circolare del Segretario Generale del CONI e consultabile sul sito www.coni.it/antidoping

Art. 1

1. Per l'effettuazione dei controlli antidoping in competizione, salvo quanto previsto specificamente al successivo comma 3, la Società ospitante e/o l'Ente organizzatore individuano un proprio responsabile per le procedure connesse all'antidoping. Questi è tenuto a mettere a disposizione:

- un idoneo locale dotato di servizi igienici, nel quale individuare possibilmente una zona di attesa ed un vano per le operazioni di processazione del campione ("Sala dei controlli antidoping"), situato in prossimità degli spogliatoi;
- cestini o contenitori per i rifiuti;
- un tavolo con sedie, dove espletare il lavoro di documentazione;
- un frigorifero;
- almeno due diversi tipi di bibite, analcoliche se del caso, gasate e non, in contenitori ancora sigillati, che devono essere aperti dall'Atleta.

La Sala dei controlli antidoping, che deve garantire la privacy e la riservatezza dell'Atleta ed essere utilizzata esclusivamente per i controlli antidoping durante la sessione dei prelievi, ove possibile, dovrebbe in particolare conformarsi ai seguenti criteri:

- essere accessibile solo al personale autorizzato;
- garantire la sicurezza per il deposito dell'attrezzatura per il prelievo del campione;
- essere sufficientemente ampia da contenere il personale autorizzato;
- essere ubicata in posizione idonea rispetto al campo di gioco o ad altra sede dove gli atleti riceveranno la notifica.

Per l'effettuazione dei controlli antidoping fuori competizione, i locali utilizzati, ove possibile, dovrebbero essere dotati di una zona di attesa e una zona amministrativa e consentire la privacy dell'Atleta. In questo caso il locale può essere rappresentato dall'abitazione dell'Atleta o da una stanza d'albergo ovvero da idonei locali, individuati dal DCO.

2. Gli Atleti, i medici e i dirigenti accompagnatori della Società, che di norma assumono nell'ordine la qualifica di rappresentante dell'Atleta, salvo che quest'ultimo indichi al DCO altra persona, i massofisioterapisti, i tecnici, e le Società sono comunque tenuti a prestare la massima collaborazione per il miglior espletamento delle procedure del controllo antidoping. Fermo restando quanto stabilito dalla WADA, l'Atleta:

- può richiedere la presenza di un proprio rappresentante diverso dal dirigente accompagnatore; se l'Atleta è un minore, il rappresentante può: a) accompagnarlo costantemente nel corso della procedura per il prelievo dei campioni, fornendogli insieme al DCO ogni informazione che si renda necessaria; b) presenziare, se richiesto dall'Atleta, alla produzione del campione; c) firmare, in aggiunta all'Atleta, la modulistica dei controlli antidoping;
- deve presentarsi quanto prima al controllo antidoping e comunque entro l'orario quando specificato nella notifica;
- deve essere sotto la costante osservazione visiva e diretta del personale addetto alla sessione dei prelievi, dal momento della notifica fino alla produzione del campione;
- è il responsabile di qualsiasi cibo o bevanda assunti;
- deve conoscere le procedure per il prelievo del campione;
- è il responsabile del proprio campione, fermo restando l'obbligo del contatto visivo, dal momento della produzione fino a quando non viene sigillato;
- deve attenersi alla procedura ed accertarsi che non ci siano irregolarità;

- deve dichiarare nella modulistica del controllo antidoping i farmaci e gli integratori assunti negli ultimi dieci giorni dalla data del prelievo, nonché le trasfusioni effettuate negli ultimi tre mesi dalla data del prelievo;
- se inserito nell'RTP, è bene che presenti la TUE;
- può fornire commenti sul processo di prelievo del campione all'interno della modulistica del controllo antidoping.

Il Rappresentante dell'Atleta, presenza facoltativa a richiesta dell'Atleta:

- può accompagnare l'Atleta presso la Sala dei controlli antidoping;
- può assistere alla scelta dell'attrezzatura ed alla sigillatura dei flaconi di vetro, di cui al successivo punto 7;
- può assistere l'Atleta nella fase della compilazione della modulistica del controllo antidoping;
- deve firmare il verbale, come richiesto dal DCO, se presente a tutte le operazioni.

3. Il DCO incaricato di effettuare il prelievo viene designato con lettera ufficiale. Copia della lettera viene consegnata dal DCO ad un responsabile dell'organizzazione, il quale dovrà assicurargli l'ingresso nell'impianto con la propria autovettura per raggiungere il luogo più vicino al locale individuato per le operazioni di prelievo. Il DCO si assumerà la responsabilità dei servizi relativi al prelievo dei campioni ed in particolare dovrà:

- organizzare ed istruire eventuale altro personale incaricato del prelievo dei campioni;
- prendere contatti con i rappresentanti sportivi, ove necessario;
- predisporre l'attrezzatura, compresa tutta la modulistica e documentazione necessaria;
- verificare e predisporre i locali;
- predisporre o attuare il processo di notifica e di accompagnamento dell'Atleta, comunicandogli la propria identità, mostrandogli la tessera e/o il documento ufficiale che ha accordato l'autorità di effettuare i controlli;
- assicurarsi che l'Atleta venga informato sui suoi diritti e responsabilità;
- illustrare o predisporre l'illustrazione del processo per il prelievo del campione di urina ovvero del campione ematico agli Atleti e ai rappresentanti degli Atleti, a seconda dei casi;
- controllare visivamente la produzione del campione;
- coordinare il prelievo del campione di sangue di riferimento, ove necessario;
- compilare, o predisporre la compilazione, e verificare la modulistica e la documentazione attinente;
- attivare e curare la catena di custodia nonché organizzare il servizio di spedizione, se necessario, registrando il numero della lettera di vettura, qualora per il trasporto dei campioni venga utilizzato un corriere approvato dall'ente incaricato della fase esecutiva dei controlli antidoping;
- curare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti conseguenti alla sessione dei prelievi.

4. Durante le sessioni di prelievo antidoping l'Atleta interessato può delegare il medico o il dirigente accompagnatore della Società a consegnare al DCO designato eventuali TUEs, secondo la modulistica approvata dal CONI-NADO e consultabile sul sito www.coni.it/antidoping. La sola annotazione sul verbale di controllo antidoping di somministrazione o di assunzione a scopo terapeutico di prodotti contenenti sostanze vietate o per via non consentita ovvero di ricorso a metodi proibiti non è comunque, in carenza di TUEs, esimente da responsabilità. In assenza del medico o del dirigente accompagnatore, l'Atleta provvede personalmente agli adempimenti di cui sopra. Copie delle TUEs vanno allegate agli esemplari dei verbali di controllo antidoping destinati al CCA, alla FSN/DSA ovvero l'ADO interessata e all'Atleta. In mancanza di sufficienti copie devono essere privilegiate, nell'ordine, il CCA e la FSN/DSA ovvero l'ADO interessata.

Il DCO firmerà le copie delle TUEs per presa visione prima di allegarle ai rispettivi verbali.

5. Nel locale adibito al controllo antidoping, il rappresentante della FSN/DSA, se presente, assume la qualifica di accompagnatore/chaperon a norma WADA, che prevede la responsabilità di:
- coadiuvare il DCO nella conduzione della sessione di prelievo;
 - comunicare all'Atleta la propria identità, mostrandogli la tessera e/o il documento ufficiale che ha accordato l'autorità di accompagnatore;
 - informare di persona l'Atleta secondo le istruzioni del DCO ;
 - accompagnare l'Atleta, mantenendo sempre il contatto visivo diretto, dal momento della notifica fino all'arrivo presso la Sala dei controlli antidoping e successivamente quando richiesto dal DCO ;
 - compilare la parte attinente della modulistica e della documentazione del controllo antidoping.

La firma nella modulistica e nella documentazione del controllo antidoping del Rappresentante della FSN/DSA - accompagnatore/chaperon - è apposta per certificare solo le operazioni personalmente effettuate.

Per i controlli in competizione, possono essere sottoposti a prelievo gli Atleti espulsi o ritirati nel corso della gara, anche per infortunio tale da non richiedere l'immediato ricovero ospedaliero.

6. Gli Atleti che hanno ricevuto la notifica per essere sottoposti al controllo, devono recarsi senza ritardo nel locale adibito alla sessione di prelievo e su di loro va mantenuto in ogni caso il contatto visivo da parte del DCO o di altra persona da lui designata, anche in caso di loro allontanamento. Su richiesta degli Atleti, il DCO o l'accompagnatore può autorizzarli a raggiungere o ad allontanarsi dal predetto locale al massimo entro un'ora dall'orario di notifica. Il DCO può autorizzare richieste di differimento oltre l'ora nelle seguenti ipotesi:
- partecipazione ad una cerimonia di premiazione;
 - impegni con i mass media;
 - altre competizioni;
 - defaticamento;
 - cure mediche necessarie in seguito ad infortunio;
 - termine della seduta di allenamento;
 - ricerca del rappresentante dell'Atleta;
 - qualsiasi altra motivazione accettata dal DCO

Il DCO è tenuto a documentare i motivi del ritardo o di allontanamento dell'Atleta che possano richiedere ulteriori indagini da parte del CONI-NADO.

Il DCO e l'accompagnatore devono respingere una richiesta di ritardo da parte dell'Atleta se non può essere mantenuto il contatto visivo.

Quando ad un atleta è stato notificato un controllo con preavviso e non raggiunge il locale antidoping entro l'orario stabilito, il DCO a suo insindacabile giudizio decide se tentare o meno di mettersi in contatto con l'Atleta ed in ogni caso deve attendere come minimo 30 minuti dopo l'orario dell'appuntamento prima di allontanarsi. Il DCO procede a formalizzare l'accertamento di eventuale inadempienza nei confronti dell'Atleta che non si sia presentato prima del suo allontanamento. Se l'Atleta sopraggiunge oltre il termine previsto ma prima dell'allontanamento del DCO, quest'ultimo, a suo insindacabile giudizio, decide se procedere o meno col prelievo del campione, verbalizzando comunque i fatti relativi alla ritardata presentazione.

La mancata presenza al controllo e/o comportamenti elusivi sono considerati violazioni e puniti secondo quanto previsto dalle *Norme Sportive Antidoping*. Tali circostanze devono essere segnalate tempestivamente dal DCO al CCA.

Il DCO, con l'aiuto del rappresentante della FSN/DSA se presente, assicura che le operazioni di prelievo siano predisposte ed eseguite in maniera tale da garantirne la regolarità con il minor disagio possibile per gli Atleti.

Durante le operazioni di prelievo e di processazione non possono essere eseguite riprese audio o video di alcun genere.

7. Il DCO accerta l'identità dell'Atleta mediante documento di identità, tessera federale se munita di foto o sua conoscenza diretta. Ove tale accertamento non fosse possibile, il DCO procede all'effettuazione del controllo antidoping adottando ogni iniziativa, ivi compresa foto dell'Atleta, tale da consentire la successiva verifica dell'identità dello stesso, il quale è tenuto a produrre al CCA idoneo documento di riconoscimento nel minor tempo possibile.

Gli Atleti rimangono nei locali della stazione antidoping fino ad avvenuto prelievo, processazione del campione e conclusione delle connesse operazioni.

Per ciascun Atleta le operazioni si intendono concluse con la sigillatura dei propri flaconi di vetro, il confezionamento, l'assemblaggio, la compilazione della modulistica del controllo antidoping e la loro chiusura e sigillatura nelle apposite buste.

Viene sottoposto al prelievo del campione un Atleta alla volta.

Ciascun Atleta sceglie il kit per il prelievo antidoping tra quelli messi al momento a sua disposizione dal DCO, verificandone l'integrità.

Il kit risulta costituito almeno da:

- contenitori per la raccolta dell'urina;
- contenitori parziali per la conservazione dell'urina nel caso di campione insufficiente della stessa
- un flacone di vetro contrassegnato con la lettera A;
- un flacone di vetro contrassegnato con la lettera B;
- un sistema di sigillatura a prova di manomissione;
- eventuali imballaggi, documentazione, modulistica.

8. Oltre ai DCO ed agli Atleti designati, nel locale possono essere presenti esclusivamente:

- il medico della Società o dell'Atleta (in sua assenza il dirigente accompagnatore della Società ovvero il rappresentante dell'Atleta, se richiesto dall'Atleta);
- il rappresentante della FSN/DSA interessata, che ha assunto la qualifica di accompagnatore ai sensi della normativa WADA;
- rappresentanti e/o autorizzati dalle strutture antidoping del CONI-NADO;
- osservatori indipendenti, anche ai sensi del Programma Mondiale Antidoping WADA.

In caso di assenza del rappresentante federale, l'ufficiale di gara designato dalle FSN/DSA si mette tempestivamente a disposizione del DCO ai fini dell'identificazione degli Atleti durante la sessione dei prelievi.

La raccolta del campione di urina, nell'apposito recipiente, deve avvenire alla sola e costante presenza del DCO, dello stesso sesso dell'Atleta: l'Atleta dovrà togliersi tutti i vestiti dal punto vita a metà coscia, braccia e mani devono essere chiaramente visibili, il tutto per permettere al DCO di avere una visuale libera della produzione del campione. Il DCO osserverà direttamente l'Atleta mentre produce il campione di urina, spostandosi, se necessario, per avere una visione chiara della fuoriuscita del campione dal corpo dell'Atleta.

L'Atleta deve rimanere nella stazione antidoping fino alla produzione della quantità minima di 75 ml di urina (per la ricerca di Epo e analoghi, la quantità minima di urina da produrre è di 100 ml.; tuttavia il volume di urina da raccogliere dovrebbe essere quello specificato dal Laboratorio incaricato).

Se la quantità prodotta dall'Atleta è insufficiente, il campione incompleto viene chiuso e sigillato dal DCO alla presenza dell'Atleta negli appositi contenitori parziali in modo tale da impedirne qualsiasi manomissione e riposto in un luogo sicuro. Tali contenitori saranno muniti di void antimanomissione numerati, per consentirne la trascrizione sul verbale di prelievo. I void antimanomissione sono controfirmati dal DCO e dall'Atleta. Ove l'attesa per il prelievo si protragga, il DCO a sua esclusiva discrezione può consentire all'Atleta di fare la doccia e vestirsi, sempre sotto il suo controllo o quello di persona da lui incaricata.

Per consentire le operazioni di cui sopra l'Atleta deve rimanere sempre a disposizione del personale autorizzato alle operazioni antidoping.

Il campione incompleto verrà aperto dall'Atleta soltanto quando lo stesso avrà prodotto, in altro contenitore da lui scelto, l'ulteriore quantità di urina necessaria per completare l'operazione di prelievo. Raggiunta la quantità richiesta, tutta l'urina prodotta dall'Atleta dovrà essere miscelata in uno dei contenitori utilizzati, prima del travaso nei due flaconi.

Le operazioni di prelievo e di imballaggio devono avvenire nel rispetto della procedura prevista dal kit utilizzato e dalle modalità di trasporto richieste dal Laboratorio incaricato e comunque in modo tale da escludere qualsiasi possibilità di manomissione.

Il comportamento dell'Atleta, che lascia il locale senza autorizzazione prima di aver completato le attività di controllo antidoping, viene considerato come rifiuto e/o elusione del controllo e segnalato tempestivamente a cura del DCO al CCA, comunque con il rapporto supplementare al verbale di controllo antidoping.

9. Prodotta la quantità minima, l'Atleta, alla costante presenza del DCO, travasa l'urina dal recipiente ai flaconi di vetro, prima in quello B per circa 1/3 del volume originario, poi in quello A per i restanti 2/3, avendo cura di lasciare un residuo di liquido all'interno del recipiente utilizzato per il prelievo, sufficiente per consentire la determinazione del pH e della densità.

I flaconi A e B vengono chiusi dall'Atleta così come prescritto nella procedura di utilizzo del kit e secondo le disposizioni impartite dal DCO. Quest'ultimo controlla, alla presenza dell'Atleta, che i flaconi siano stati ermeticamente chiusi.

Il DCO può, su richiesta dell'Atleta e dandone atto nei verbali, sostituirsi nelle procedure appena descritte.

La fase di confezionamento ed assemblaggio dei campioni prelevati nonché la compilazione della relativa modulistica è di esclusiva competenza del DCO.

10. Il DCO effettua la misura del pH e della densità utilizzando il residuo di urina appositamente lasciato nel recipiente per tale operazione; riporta quindi i valori sul verbale di controllo antidoping ed elimina immediatamente alla presenza dell'Atleta quanto residua.

I limiti di accettabilità del pH e della densità nonché il numero e le modalità di eventuali prelievi suppletivi, sono indicati, nel rispetto dei parametri previsti dagli Standard Internazionali WADA, dal Laboratorio incaricato.

11. Per ciascun Atleta sottoposto al controllo, il DCO deve compilare il verbale di controllo antidoping, secondo il modello autorizzato dal CCA in conformità con quello predisposto dalla WADA.

Di tale verbale (costituito da n°6 esemplari):

- a) l'esemplare destinato al CONI-NADO deve essere sottoscritto dal DCO e dall'Atleta. Se presenti all'intera procedura di prelievo, sottoscriveranno anche il medico della Società o dell'Atleta (in sua assenza il dirigente accompagnatore della Società ovvero il rappresentante dell'Atleta, se intervenuto su richiesta dell'Atleta) e il rappresentante della FSN/DSA interessata. Tale esemplare deve essere inserito nell'apposita busta indirizzata ed inviata con raccomandata A/R al CCA, sempre a cura del DCO. Sull'esterno di tale busta devono essere riportati, a cura del DCO i riferimenti relativi alla FSN/DSA interessate (ovvero alla ADO interessata), alla gara, alla località e alla data di svolgimento. La busta conterrà inoltre le eventuali certificazioni previste al precedente punto 4;
- b) l'esemplare destinato alla FSN/DSA (ovvero alla ADO interessata), con le medesime certificazioni di cui al richiamato punto 4, deve essere inserito nell'apposita busta indirizzata ed inviata alla FSN/DSA interessate (ovvero alla ADO interessata), sempre a cura del DCO. Al rappresentante federale, se presente, il DCO può consegnare tale busta per l'inoltro al competente Ufficio federale dandone formale attestazione. Sull'esterno di tale busta devono essere riportati, a cura del DCO, i riferimenti relativi alla FSN/DSA interessate (ovvero alla ADO interessata), alla gara, alla località e alla data di svolgimento;
- c) l'esemplare destinato all'Atleta, con le medesime certificazioni di cui al richiamato punto 4, anch'esso inserito in un'apposita busta, che viene consegnata all'Atleta;
- d) l'esemplare destinato al Laboratorio antidoping accreditato WADA non deve contenere alcun dato identificativo dell'Atleta e va inserito nell'apposita busta indirizzata al Laboratorio antidoping accreditato WADA;
- e) l'esemplare destinato alla FMSI non deve contenere alcun dato identificativo dell'Atleta e va inserito nell'apposita busta indirizzata alla FMSI;
- f) l'esemplare di notifica destinato all'Atleta che viene consegnato all'Atleta.

Il DCO deve inoltre provvedere alla compilazione dei moduli inerenti alla sessione dei prelievi, secondo la modulistica e le modalità approvate dal CCA.

La sola busta di cui alla precedente lettera d) deve essere inserita nella borsa di trasporto in cui si trovano i campioni prelevati, destinata al Laboratorio antidoping.

Le buste di cui alle lettere a), b), c), devono essere chiuse alla presenza dell'Atleta, controfirmate sul lembo di chiusura dal DCO e, se presente, dal rappresentante della FSN/DSA interessate. Sulle firme deve essere apposto del nastro adesivo trasparente.

Il DCO deve evitare che documenti idonei a svelare l'identità degli Atleti sottoposti a controllo siano inseriti nella borsa di trasporto destinata al Laboratorio. Ciascun verbale deve essere riposto in una apposita busta; in caso di più prelievi nella stessa manifestazione tutte le buste devono essere recapitate ai destinatari con un unico plico.

12. I destinatari delle buste contenenti i verbali di prelievo di cui alle precedenti lettere a) e b) hanno l'obbligo di conservarle con la massima cura, con il divieto di aprirle o manometterle.

Trascorsi sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'esito negativo delle analisi, i destinatari di cui alle lettere a) e b) possono distruggere le buste in loro possesso, redigendo apposito verbale. In tale contesto e per la realizzazione di attività statistiche il CCA può utilizzare i dati ivi contenuti.

13. Il DCO deve compilare con particolare cura ed in ogni sua parte il verbale di controllo antidoping, richiedendo all'Atleta e riportando sul modulo le dichiarazioni relative all'assunzione di prodotti e/o trattamenti farmacologici e medicinali usati recentemente ovvero - prescritti e non - al quale l'Atleta stesso si sia sottoposto nei dieci giorni precedenti il prelievo.

Il DCO è tenuto altresì a segnalare tempestivamente al CCA mediante rapporto scritto, eventuali tentativi, comportamenti o azioni posti in essere da tesserati, o da altri soggetti, volti ad impedire che l'Atleta designato si sottoponga a controllo antidoping ovvero che vengano attuati comportamenti o tentativi che contravvengano alla corretta esecuzione di tutte le fasi riconducibili all'attività di controllo.

14. Ogni flacone contrassegnato con la lettera A o B deve essere debitamente sigillato e chiuso in contenitori ed in imballaggi, così come prescritto nella procedura del kit utilizzato e secondo le modalità di trasporto richieste dal Laboratorio incaricato.

15. Le operazioni di imballaggio per il trasporto dei campioni prelevati sono a cura del DCO e possono essere eseguite alla presenza dell'Atleta. Il DCO è tenuto a constatare che i flaconi di vetro A e B e i contenitori siano stati correttamente sigillati secondo le procedure di utilizzo. L'Atleta ed il DCO devono altresì verificare che i codici relativi ai flaconi ed ai contenitori siano rispondenti a quanto riportato sul verbale di controllo antidoping.

Il verbale deve essere firmato dal DCO e dall'Atleta. Tali sottoscrizioni devono essere apposte al termine di ciascuna operazione di prelievo ad attestazione della corretta esecuzione della intera procedura, di cui il DCO ne è garante.

In caso di mancata sottoscrizione del verbale da parte dell'Atleta, è fatto carico al DCO darne tempestiva e motivata segnalazione al CCA ; il Laboratorio comunque procede all'iter analitico del campione prelevato.

Eventuali irregolarità riscontrate dall'Atleta devono essere riportate con un apposito verbale redatto e sottoscritto dal DCO e controfirmato dall'Atleta.

Se presenti all'intera procedura di prelievo, il verbale verrà sottoscritto anche dal medico della Società o dell'Atleta (in sua assenza dal dirigente accompagnatore della Società ovvero dal rappresentante dell'Atleta, se richiesto dall'Atleta) e dal rappresentante della FSN /DSA interessate, ad attestazione della corretta esecuzione della procedura.

Eventuali irregolarità riscontrate dal medico della Società o dell'Atleta (in sua assenza dal dirigente accompagnatore della Società ovvero dal rappresentante dell'Atleta, se richiesto dall'Atleta) devono essere riportate con un apposito verbale redatto e sottoscritto dal DCO e controfirmato dagli stessi.

Il rappresentante federale ovvero delle strutture antidoping del CONI - NADO , se presenti, possono chiedere di far constatare con un apposito verbale redatto e

- sottoscritto dal DCO e controfirmato dagli stessi, circostanze e comportamenti non regolamentari verificatisi durante lo svolgimento delle operazioni di prelievo. La documentazione e la modulistica curate dal DCO saranno spedite al preposto gruppo di lavoro del CCA nel minor tempo possibile mediante sistemi dei quali siano state verificate la sicurezza, la tracciabilità e la garanzia di ricezione.
16. L'inoltro dei campioni al Laboratorio incaricato è effettuato secondo le indicazioni di quest'ultimo, nel rispetto delle normative vigenti. L'apertura degli imballaggi di trasporto, dei contenitori e del flacone A, deve essere effettuata esclusivamente presso la sede del Laboratorio che procede alle analisi. I flaconi A vengono estratti dagli imballaggi e dai contenitori e, previa verifica dei sigilli apposti, dissigillati dal responsabile del Laboratorio o da un componente dello staff da questi designato, ed il loro contenuto utilizzato per la prima analisi. Verificato il mantenimento del sistema di sicurezza, i flaconi B, senza essere dissigillati, vengono estratti dagli imballaggi e dai contenitori, per essere così conservati in condizioni tali da garantirne l'integrità e l'utilizzo per la controanalisi (se richiesta).
17. In caso di "non conformità" dei campioni - riscontrata dal Laboratorio secondo la normativa vigente - dovuta a motivi tali da inficiare la validità e da imporre la sospensione della procedura analitica, il responsabile del Laboratorio - data tempestiva comunicazione al CCA per l'attivazione dell'UPA - deve procedere secondo le direttive impartite da quest'ultimo.
18. La conservazione, l'analisi ed i relativi risultati, l'utilizzo e lo smaltimento dei campioni da parte del Laboratorio antidoping avvengono nel rispetto di quanto stabilito dai pertinenti Standard internazionali.

Art. 2

1. Il CCA riceve gli esiti delle analisi dal Laboratorio nel minor tempo possibile mediante sistemi dei quali siano state verificate la sicurezza, la tracciabilità e la garanzia di ricezione. Il CONI - NADO può effettuare ulteriori analisi sui campioni disponibili, conservati dal Laboratorio.
2. Al momento della ricezione di una comunicazione di Esito avverso delle analisi o di anomalie dei risultati emessa dal Laboratorio, il CCA attiva l'UPA che verifica la non sussistenza di irregolarità, esaminando tutta la documentazione relativa alla sessione per il prelievo del campione e le analisi di Laboratorio. Qualora si possa ragionevolmente considerare che le irregolarità compromettono la validità dell'Esito avverso delle analisi o di anomalie dei risultati emessi dal Laboratorio, l'UPA avvierà le proprie indagini di competenza, dandone informazione agli Organi sportivi competenti. L'accertamento dell'identità dell'Atleta positivo all'analisi o con anomalie di risultati del campione A avviene presso il CONI - NADO alla presenza di un incaricato del CCA, dell'UPA e delle FSN /DSA interessate, mediante confronto contestuale tra la comunicazione dell'Esito avverso o con anomalie di risultati delle analisi emessa dal Laboratorio antidoping, recante il codice del campione, l'originale del verbale di controllo antidoping in possesso del CCA e la copia del medesimo verbale in possesso della FSN /DSA interessate, nonché mediante l'accertamento dell'esistenza di TUEs - attraverso la presenza di un incaricato del CEFT - o di dichiarazione di uso terapeutico di sostanze e metodi proibiti, anche ai sensi dell'art. 1 comma 4 della legge 376/2000. Per l'identificazione dell'Atleta, gli incaricati del CCA e della FSN/DSA devono presentare le buste ancora chiuse, che verranno aperte per la circostanza. Nell'ipotesi che una delle due parti non sia venuta in possesso della busta di propria competenza, si procede ugualmente alla identificazione dell'Atleta mediante l'apertura della sola busta pervenuta. Di tale identificazione viene redatto apposito verbale in unico originale, sottoscritto dagli incaricati di cui sopra e conservato presso l'UPA; fotocopie dello stesso sono contestualmente consegnate all'incaricato del CCA e della FSN /DSA interessata.

In caso di Atleta inserito nell'RTP, qualora le analisi di laboratorio a seguito di controllo antidoping rivelino l'uso di una sostanza o di un metodo proibiti per i quali è stata accordata una TUE, l'UPA dichiara il procedimento concluso. Qualora all'Atleta sia stata accordata una TUE, ma il livello della sostanza vietata nel campione non sia conforme all'esenzione, secondo le indagini e le valutazioni probanti di una violazione alle norme antidoping, l'UPA dichiara positivo l'Atleta.

In caso di Atleta non inserito nell'RTP, entro sette giorni lavorativi dalla sessione di prelievo, l'Atleta interessato deve produrre all'UPA con Raccomandata A/R la prevista dichiarazione di uso terapeutico di sostanze e metodi proibiti, mediante compilazione di modulistica e di annessa documentazione [consultabili sul sito www.coni.it/antidoping].

Per i controlli sanitari antidoping di cui alla legge 376/2000, la stessa CVD provvede alla trasmissione all'UPA di tutta la documentazione rilevante ai fini delle presenti *Norme Sportive Antidoping*. Qualora le analisi di laboratorio a seguito di controllo antidoping rivelino l'uso di una sostanza o di un metodo proibiti per i quali è stata prodotta una dichiarazione di uso terapeutico di sostanze e metodi proibiti, l'UPA dichiara il procedimento concluso, se le sue indagini e valutazioni condotte non sono probanti di una violazione alle *Norme Sportive Antidoping*. Viceversa, se le indagini e le valutazioni condotte sono probanti di una violazione alle norme antidoping, l'UPA dichiara positivo l'Atleta.

3. Identificato l'Atleta, la FSN o la DSA comunicano all'UPA con la massima tempestività: indirizzo, numero telefonico e fax riguardanti l'Atleta stesso e la Società di appartenenza e quanto altro utile per le comunicazioni di rito.

L'UPA, nel più breve tempo possibile, provvede a dare ufficiali comunicazioni alle FSN /DSA ed agli Organismi sportivi interessati - anche ai fini della sospensione cautelare così come previsto dalle *Norme Sportive Antidoping* ed alle comunicazioni di rito, consultabili sul sito del CONI www.coni.it - all'Atleta presso il domicilio indicato dallo stesso sul verbale di controllo antidoping o in mancanza di tale indicazione, presso il domicilio indicato all'atto del tesseramento ed alla Società di appartenenza, mediante sistemi dei quali siano state verificate la sicurezza, la tracciabilità e la garanzia di ricezione. Sarà cura della Società di appartenenza dell'Atleta provvedere alla consegna della comunicazione di positività allo stesso, ove questa debba essere recapitata presso la sua sede.

La FSN /DSA interessate sono in ogni caso tenute a verificare presso l'Atleta e la Società di appartenenza l'avvenuta ricezione della notifica e, in mancanza, a provvedervi direttamente.

La controanalisi viene effettuata a seguito di richiesta dell'Atleta interessato, con oneri a suo carico previsti nella tabella dei diritti amministrativi, inviata all'UPA entro sette giorni lavorativi dalla data della comunicazione ufficiale di positività di cui al precedente punto 3. In caso di comunicata rinuncia o trascorsi inutilmente i sette giorni di cui sopra, l'UPA prosegue secondo le disposizioni contenute nel "*Procedimento disciplinare e Istruzioni operative relative all'attività dell'Ufficio di Procura Antidoping*", contenute nelle presenti *Norme Sportive Antidoping*.

In presenza di richiesta, l'UPA concorda con il Laboratorio interessato la data di effettuazione della controanalisi, dandone comunicazione all'Atleta con un preavviso minimo di sette giorni. La data fissata viene comunicata dall'UPA altresì alle FSN /DSA ed agli Organismi sportivi interessati, anche ai fini delle eventuali comunicazioni di rito, consultabili sul sito del CONI www.coni.it.

Tale comunicazione è inviata mediante sistemi dei quali siano state verificate la sicurezza, la tracciabilità e la garanzia di ricezione.

Alla controanalisi, fin dalla fase di identificazione del campione B, può assistere l'Atleta interessato, oppure un suo rappresentante appositamente delegato dallo stesso con lettera che pervenga all'UPA entro le ventiquattro ore precedenti la data stabilita per tale operazione.

L'Atleta e/o il rappresentante delegato possono essere assistiti da un perito, il cui nominativo e qualifica devono essere notificati nei termini e nelle modalità precedentemente indicati.

La Società di appartenenza ha facoltà di chiedere, con oneri a suo carico previsti nella tabella dei diritti amministrativi, l'effettuazione della controanalisi e/o essere rappresentata nonché farsi assistere da un perito, secondo le modalità sopradette, solo

nel caso in cui sia stata formalizzata dall'UPA azione di responsabilità nei suoi confronti in relazione al medesimo caso di positività.

Alla controanalisi possono altresì assistere un rappresentante della FSN /DSA interessate ed un incaricato dell'UPA

Il Laboratorio non può consentire l'accesso nei propri locali a persone non preventivamente accreditate dall'UPA

L'assenza dell'Atleta, e/o di chi lo rappresenta, alle operazioni di controanalisi non è motivo di sospensione della procedura analitica. Il Laboratorio, pertanto, dà corso alla predetta procedura nel giorno ed ora fissati, così come già comunicati all'Atleta, alla Società, alle FSN /DSA di appartenenza ed agli Organismi sportivi interessati.

L'analisi del campione B è svolta dallo stesso Laboratorio che ha analizzato il campione A, con personale tecnico diverso da quello che ha eseguito la prima analisi; ove ciò non sia possibile, il campione B viene analizzato da altro Laboratorio accreditato.

Le operazioni di identificazione e disigillatura del campione B devono comunque avvenire alla presenza di un osservatore esterno al Laboratorio.

Il flacone B relativo all'Atleta riscontrato positivo alla prima analisi viene dissigillato alla presenza dell'Atleta (oppure di un suo rappresentante appositamente delegato) e/o del perito da questi nominato.

L'Atleta ha diritto di chiedere, con oneri a suo carico previsti nella tabella dei diritti amministrativi, copia della documentazione di Laboratorio relativa ai campioni A e B, comprensiva delle informazioni riferite allo Standard internazionale per le analisi di Laboratorio.

5. Qualora la controanalisi confermi l'esito di positività, l'UPA, ricevuta la comunicazione dal Laboratorio, provvede a informare i medesimi destinatari con le modalità già indicate.

Qualora la controanalisi non confermi l'esito di positività della prima analisi, questa viene considerata negativa e l'UPA dichiara il procedimento concluso, dandone comunicazione ai medesimi destinatari con le modalità già indicate.

In tale ipotesi la sospensione cautelare comminata ai sensi delle *Norme Sportive Antidoping*, deve essere immediatamente revocata, senza possibilità di rivalsa - a qualsiasi titolo - da parte dell'Atleta e/o della Società di appartenenza; le sanzioni eventualmente comminate devono essere annullate.

Qualora l'Atleta o la sua squadra siano stati esclusi da una competizione e la successiva analisi del campione B non confermi i risultati del campione A, l'Atleta o la squadra possono continuare a partecipare alla competizione se è ancora possibile il loro reinserimento, senza modificare ulteriormente lo svolgimento della competizione, a insindacabile decisione dell'Ente organizzatore.

I risultati della controanalisi sono inappellabili.

6. Se il Laboratorio riscontra nel campione A un valore del rapporto Testosterone / Epitestosterone (T/E) o una concentrazione di Epitestosterone, di Etiocolanone o di DHEA superiori al limite previsto, ovvero su insindacabile giudizio del suo Direttore, esegue di routine l'analisi GC - IRMS per la valutazione del rapporto degli isotopi stabili del carbonio mediante spettrometria di massa.

E' consentito che il suddetto esame sia effettuato anche da un Laboratorio diverso rispetto a quello che ha analizzato il campione A, a condizione che sia garantita la catena di custodia.

Se l'esito di tale rapporto isotopico è positivo, e quindi certamente riconducibile ad una origine esogena, la documentazione è trasmessa al CCA che attiva l'UPA per dichiarare l'Atleta positivo.

Se l'esito dell'analisi GC - IRMS è negativo o se è impossibile effettuare il predetto esame, il Laboratorio invia al CCA, per l'attivazione dell'UPA, un report con tutti i risultati analitici ottenuti congiuntamente ad una valutazione sugli stessi.

Entro sette giorni dalla data della specifica comunicazione dell'UPA ai medesimi destinatari di cui al precedente punto 3, l'Atleta: a) può inviare all'UPA le informazioni inerenti ai precedenti controlli antidoping; b) può inviare all'UPA ogni documentazione medica tesa a provare la fisiologicità dell'alterazione e/o della concentrazione riscontrate; c) può richiedere all'UPA, con oneri a suo carico previsti nella tabella dei diritti amministrativi, l'effettuazione della controanalisi sul campione B e/o la documentazione di Laboratorio.

La documentazione medica eventualmente inviata dall'Atleta e sottoposta all'esame dell'UPA comporta l'interruzione del termine per la richiesta di controanalisi.

L'UPA dà comunicazione agli interessati della riapertura del termine per l'esercizio della facoltà di richiedere la controanalisi, qualora la documentazione non sia stata ritenuta idonea ed esaustiva.

Ritenuta la documentazione idonea ed esaustiva ed accertato quindi che non vi è stata violazione alle norme antidoping, l'UPA ne darà notizia all'Atleta ed agli Organismi sportivi interessati e nessun altro provvedimento verrà avviato in relazione all'Esito avverso delle analisi.

Trascorsi inutilmente i sette giorni per la presentazione della documentazione di cui sopra o in assenza di richiesta di controanalisi ovvero nel caso in cui l'analisi del campione B confermi il risultato nel campione A, l'UPA deve effettuare una apposita indagine per identificare le cause responsabili dell'Esito avverso delle analisi.

L'UPA può interpellare anche altre Organizzazioni Antidoping, i Laboratori accreditati o la WADA al fine di integrare i dati in suo possesso con quelli di eventuali ulteriori controlli a cui è stato sottoposto l'Atleta.

L'UPA, valutato quanto al momento agli atti, si pronuncia in merito all'esito avverso delle analisi solo se ha disponibilità degli esiti di altri test; in mancanza, dispone per il tramite del CCA un numero congruo di controlli senza preavviso e/o su convocazione.

La mancata collaborazione da parte dell'Atleta all'effettuazione di ogni fase delle indagini, sarà considerata violazione delle *Norme Sportive Antidoping*.

L'UPA esprime un definitivo giudizio a seguito della valutazione di tutto il fascicolo relativo all'Atleta.

Qualora l'UPA stabilisca che l'indagine sia probante di una violazione delle *Norme Sportive Antidoping*, dichiara l'Atleta positivo.

In caso contrario o qualora la controanalisi dia esito negativo, l'UPA comunica all'Atleta ed agli Organismi sportivi interessati che non vi è stata violazione delle *Norme Sportive Antidoping* e nessun altro provvedimento verrà avviato. Nell'ipotesi di un ulteriore successivo esito avverso delle analisi che coinvolga lo stesso Atleta, l'UPA ne verifica lo scostamento tra la media dei valori del rapporto T/E in precedenza riscontrati, a norma WADA. In caso contrario, l'Atleta deve essere sottoposto immediatamente ad un controllo senza preavviso e/o su convocazione e si applicano le procedure sopra descritte in materia di gestione del risultato.

Art. 3

Ulteriori istruzioni e procedure emanate dal CONI – NADO in materia di sessioni di prelievo e gestione dei risultati sono consultabili sul sito del. www.coni.it/antidoping.

APPENDICE D:

DISCIPLINARE CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CEFT

pubblicata con circolare del Segretario Generale del CONI e consultabile sul sito www.coni.it/antidoping

Art. 1

1. Il CEFT è un organismo indipendente, distinto dalle altre strutture antidoping, nominato dalla Giunta Nazionale del CONI per provvedere all'attuazione delle procedure inerenti alla concessione dell'esenzione a fini terapeutici. Il CEFT:
 - a) è costituita da un Presidente e due componenti, di cui uno indicato dalla FMSI, che siano medici con esperienza nella cura e nel trattamento degli atleti ed una approfondita conoscenza di medicina clinica e sportiva.;
 - b) si può avvalere per ciascuna riunione sino ad un massimo di due esperti esterni qualificati;
 - c) è supportato da una segreteria, costituita dal personale assegnato all'Ufficio Antidoping della Coni Servizi SpA; detto personale ha il compito di fornire ai componenti le soluzioni tecniche ed amministrative ritenute più idonee alle problematiche gestionali, nonché la massima collaborazione per la conoscenza delle procedure adottate e del contenuto degli atti proposti.
2. Il CEFT attende allo svolgimento dei presenti compiti in attuazione e nel rispetto dell'art. 4 del Codice WADA e degli specifici Standard Internazionali, curandone la conformità dell'azione amministrativa alle norme vigenti.
3. Al fine di garantire il livello di indipendenza delle decisioni richiesto da WADA, i componenti fissi del CEFT hanno l'obbligo di sottoscrivere ed inoltrare alla Giunta Nazionale del CONI, per il tramite dell'Ufficio Antidoping, una dichiarazione di riservatezza e di assenza di conflitto di interessi, all'atto dell'accettazione dell'incarico. Nel caso in cui dei membri del CEFT abbiano un interesse in una Federazione Internazionale o in una FSN, essi devono essere esclusi dall'esame delle domande per le TUE presentate da atleti membri della Federazione Internazionale o della FSN.
4. Gli esperti esterni qualificati, di cui si può avvalere il CEFT per consulenze mediche, giuridiche, tecnico e scientifiche che ritenga idonee per l'attività di propria competenza, sottoscrivono ed inoltrano alla Giunta Nazionale del CONI, per il tramite dell'Ufficio Antidoping, la dichiarazione di cui al precedente punto 3.
5. I componenti del CEFT e gli esperti percepiscono per la partecipazione alle riunioni del CEFT il rimborso forfetario di cui all'allegata Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese in seguito denominata Tabella, nei limiti di stanziamento destinati al funzionamento del CEFT.
6. Le dimissioni da componente sono presentate al Presidente, che le inoltra tramite l'Ufficio Antidoping alla Giunta Nazionale del CONI.

Art. 2

1. L'elaborazione delle domande di TUEs deve essere eseguita nel pieno rispetto dei principi di riservatezza medica.
2. Anche a norma delle presenti disposizioni, un atleta non può sottoporre contemporaneamente le stesse domande di TUEs a più di un Organismo antidoping (ADO).
3. Gli interessati trasmettono al CEFT le sole domande di TUEs complete nel rispetto delle presenti disposizioni.

Art. 3

1. Ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute, coloro che praticano attività sportiva agonistica devono sottoporsi previamente e periodicamente al previsto controllo dell'idoneità specifica allo sport praticato o da praticare.

2. Nel corso degli accertamenti sanitari per il riconoscimento dell'idoneità specifica, i soggetti di cui al comma 1 devono fornire ogni informazione al medico visitatore abilitato sia sul loro eventuale inserimento nell'RTP del CONI-NADO o di altra ADO sia sul loro stato di salute. In particolare gli atleti devono segnalare l'eventuale presenza di patologie che comportino l'uso terapeutico di sostanze o metodi proibiti, anche ai fini, da parte del medico visitatore abilitato, della relativa annotazione sulla scheda di valutazione medico-sportiva, ovvero della necessità di effettuare ulteriori esami specialistici e strumentali.
3. Anche ai sensi dell'art. 1 comma 4 della legge 376/2000, nonché delle norme per la tutela sanitaria dell'attività agonistica contenute nei regolamenti sanitari sportivi, al momento del rilascio del certificato di idoneità a soggetti con patologie che comportino l'uso terapeutico di sostanze o metodi proibiti, i medici visitatori abilitati sono tenuti ad informare gli interessati dell'obbligo di tenere a disposizione delle autorità sportive la relativa documentazione medica (TUEs o dichiarazione di uso terapeutico di sostanze o metodi proibiti, di cui all'art.2.2 della precedente Appendice C) secondo quanto disposto dalle *Norme Sportive Antidoping*. La compilazione della documentazione richiesta può essere effettuata dal medico visitatore abilitato ovvero dal medico curante dell'atleta interessato. L'atleta inserito nell'RTP del CONI-NADO o professionista ai sensi della legge 91/1981 provvederà a trasmettere al CEFT, con raccomandata con ricevuta di ritorno, la domanda di TUE (anche in caso di utilizzo di ADAMS).
4. Le esenzioni concesse dal CEFT e la dichiarazione di uso terapeutico di sostanze o metodi proibiti sono comunque subordinate al rilascio ed alla vigenza del certificato di idoneità agonistica e comportano l'aggiornamento della scheda sanitaria per gli atleti professionisti, a norma dell'art. 7 della legge 23 marzo 1981, n. 91. Alle FSN/DSA è demandato il compito di vigilare al riguardo, in base al vigente quadro normativo di riferimento.

Art. 4

1. Gli atleti di livello internazionale richiedono l'esenzione alla Commissione per l'esenzione a fini terapeutici della Federazione Internazionale di appartenenza o dell'Organismo Internazionale, sia per la richiesta standard sia per la richiesta con procedura abbreviata (la procedura abbreviata sarà abrogata dal 1° gennaio 2009), dando tempestivamente comunicazione, sia della richiesta di esenzione, sia della relativa autorizzazione, al CEFT di cui alle presenti disposizioni, con raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Sono atleti di livello internazionale coloro che dalla rispettiva Federazione Internazionale di appartenenza sono: a) inseriti nell'RTP internazionale; b) considerati tali, anche ai fini delle TUEs.
3. Fermo restando quanto disposto dai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo ovvero in materia di dichiarazione di uso terapeutico di sostanze o metodi proibiti, la richiesta di esenzione al CEFT è prevista esclusivamente:
a) per gli atleti inseriti dal CONI-NADO nell'RTP;
b) per gli atleti professionisti, di cui alla legge 91/1981.
4. Le FSN/DSA provvedono a trasmettere al CONI-NADO l'elenco degli atleti professionisti di cui alla legge 91/1981 e degli atleti considerati di livello internazionale ai fini delle TUEs dalla rispettiva Federazione Internazionale.
5. L'esenzione concessa dal Comitato per l'esenzione a fini terapeutici della Federazione Internazionale o dell'Organismo Internazionale – di cui il CEFT prende meramente atto - ha efficacia anche in ambito nazionale, ma è comunque subordinata al rilascio ed alla vigenza del certificato di idoneità agonistica per i tesserati alle FSN/DSA e comporta l'aggiornamento della scheda sanitaria per gli atleti professionisti, a norma dell'art. 7 della legge 91/1981: alle FSN/DSA è demandato il compito di vigilare al riguardo.
6. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 15.4 del *Codice*, per il riconoscimento delle esenzioni concesse da ogni Firmatario del *Codice* stesso ovvero degli Organismi che non hanno ritenuto di accettare il *Codice*.
7. Eventuali provvedimenti adottati dalla WADA, dalle Federazioni Internazionali e dagli Organismi Internazionali in materia di esenzione vanno tempestivamente segnalati al CEFT a cura dell'atleta interessato, con raccomandata con ricevuta di ritorno. Di tali provvedimenti il CEFT ne prende meramente atto.

8. Per i controlli sanitari antidoping di cui alla legge 376/2000, la stessa CVD provvede alla trasmissione all'UPA di tutta la documentazione rilevante ai fini delle presenti *Norme Sportive Antidoping*.

Art. 5

1. La domanda di esenzione a fini terapeutici "*Standard*" (TUE) – in attuazione degli Standard Internazionali - deve essere presentata dall'interessato direttamente al CEFT tramite ADAMS e per raccomandata con ricevuta di ritorno, mediante compilazione di modulistica "TUE" e di annessa documentazione [consultabili sul sito www.coni.it/antidoping ovvero per il solo modulo sul sito www.wada-ama.org alla sezione *Therapeutic Use Exemption*]:
 - a) almeno 30 giorni prima di partecipare ad un evento sportivo nel caso in cui un atleta abbia necessità di assumere una sostanza vietata o praticare un metodo proibito ai sensi della Lista WADA, non compresi nell'ambito di pertinenza di una TUE abbreviata (ATUE) di cui all'art. 6 delle presenti Istruzioni operative;
 - b) tempestivamente nel caso in cui si verificasse una condizione di emergenza o di esigenza terapeutica non procrastinabile in funzione del quadro clinico dell'atleta.
2. La TUE deve essere presentata mediante compilazione dattilografica o in "CAPITAL LETTER" (STAMPATELLO). La modulistica illeggibile o ritenuta incompleta non sarà esaminata e verrà restituita all'interessato con raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. La TUE deve essere presentata mediante compilazione in lingua inglese in attuazione delle disposizioni impartite dalla WADA.
4. La domanda deve indicare la Federazione sportiva nazionale di appartenenza, l'attività sportiva dell'atleta e, ove necessario, la disciplina e la posizione o il ruolo specifico.
5. Nella TUE devono essere specificati i principi attivi contenuti in medicinali registrati (cfr voce sul modulo "*generic name*"), la via di somministrazione (cfr voce sul modulo "*route*"), il dosaggio (cfr voce sul modulo "*dose*"), la posologia (cfr voce sul modulo "*frequency*"), la data di inizio – in caso di emergenza o di esigenza terapeutica non procrastinabile - e la durata di somministrazione della sostanza o dell'applicazione del metodo normalmente vietati per cui si richiede l'esenzione (cfr voce sul modulo "*duration of treatment*"), specificando se trattasi di unica somministrazione (cfr voce sul modulo "*once only*") o di terapia effettuata in emergenza o di esigenza terapeutica non procrastinabile (cfr voce sul modulo "*emergency*").
6. Per una TUE relativa ad un trattamento terapeutico di emergenza non procrastinabile, è necessario specificare la data di inizio (sia se effettuata, sia se in prossimità di effettuazione) e la data di fine dell'intervento farmacologico.
7. Per una TUE relativa ad un trattamento farmacologico procrastinabile, è necessario comunicare la durata della terapia e la data di inizio sarà considerata la data di concessione dell'esenzione.
8. Una TUE non sarà presa in considerazione ai fini di un'approvazione retroattiva, tranne nei casi in cui:
 - a) fosse stato necessario un trattamento di emergenza o un trattamento non procrastinabile;
 - b) per circostanze eccezionali, prima del controllo antidoping non vi fossero tempo od opportunità sufficienti per la presentazione di una domanda di esenzione da parte di un richiedente o per la sua valutazione da parte del CEFT.
9. La domanda per poter essere accettata ed esaminata dal CEFT deve contenere in copia, compilando la modulistica prevista:
 - a) storia clinica medica e risultati degli accertamenti specifici relativi alla patologia in essere;
 - b) documentazione comprovante la diagnosi, comprensiva dei risultati degli accertamenti specifici della patologia in essere;
 - c) certificato di idoneità all'attività agonistica e/o per gli atleti professionisti di cui alla legge 91/1981 scheda sanitaria aggiornata con riferimento alla patologia per cui si richiede la TUE;
 - d) informativa e consenso sottoscritti dall'atleta di cui alle *Norme Sportive Antidoping*.
10. Ulteriori analisi, esami o indagini di imaging pertinenti richiesti dal CEFT saranno eseguiti a spese del richiedente.

11. La domanda deve contenere la dichiarazione – secondo la modulistica adottata dal CEFT e consultabile sul sito www.coni.it/antidoping - di un medico con specializzazione nel trattamento della patologia in questione, che attesti sia l'assenza di eventuali controindicazioni, anche temporanee, alla pratica agonistica, sia la necessità dell'utilizzo della sostanza (o del metodo) vietati nella cura dell'atleta e che motivi le ragioni per cui non è possibile utilizzare un altro farmaco consentito.
12. E' responsabile della correttezza e completezza della documentazione prodotta chi ha titolo a produrla e/o a trasmetterla al CEFT.
13. La domanda deve contenere un elenco di tutte le richieste, in corso o passate, di autorizzazione ad utilizzare una sostanza o un metodo proibiti, degli enti a cui sono state sottoposte le domande e le relative decisioni.
14. L'esenzione sarà concessa in considerazione dei seguenti aspetti:
 - a) se l'atleta subisse un grave danno alla propria salute in caso di non utilizzazione della sostanza vietata o del metodo proibiti;
 - b) se l'uso terapeutico della sostanza vietata o del metodo proibito non produrrà un miglioramento aggiuntivo delle prestazioni, diverso correlabile al ripristino di uno stato di salute normale in seguito al trattamento di una patologia medica accertata;
 - c) se l'uso di qualsiasi sostanza vietata o metodo proibiti non sia volto all'aumento di concentrazioni collocate ai limiti "bassi" ma nel range di "normalità" di qualsiasi ormone endogeno;
 - d) se non esiste un'alternativa terapeutica ragionevole all'uso della sostanza vietata o del metodo proibito;
 - e) se la necessità di utilizzare una sostanza o un metodo normalmente vietati non siano la conseguenza, parziale o totale, di un precedente uso non terapeutico di sostanze comprese nella Lista WADA in vigore.
15. Le decisioni del CEFT devono essere completate entro 30 giorni dalla ricezione di tutta la documentazione medica significativa ai fini della concessione dell'esenzione.
16. Le decisioni del CEFT devono essere debitamente motivate e saranno comunicate all'atleta per Raccomandata A/R.
17. Nel caso in cui il CEFT approvi la TUE, l'atleta può cominciare il trattamento farmacologico soltanto dopo aver ricevuto la notifica di autorizzazione del CEFT. Si fa eccezione per i casi in cui l'intervento farmacologico si configuri quale trattamento di emergenza o non procrastinabile indispensabile per le condizioni fisiche dell'atleta e, in tal caso, l'autorizzazione può avere validità retroattiva.
18. Nel caso in cui il CEFT non approvi la TUE ovvero di parziale accoglimento, deve debitamente motivare il provvedimento, segnalando nel modulo di comunicazione che avverso la decisione è sempre ammesso il ricorso alla WADA ovvero al TAS.

Art. 6

(Previsione valida sino al 31 dicembre 2008)

1. Si riconosce che alcune sostanze incluse nella Lista WADA in vigore sono usate per il trattamento di patologie mediche frequentemente riscontrate negli atleti. In tali casi non si applica il procedimento "Standard", ma la presente "procedura abbreviata" ("ATUE").
2. Le sostanze vietate o i metodi proibiti che possono essere autorizzati con ATUE sono esclusivamente i seguenti: per via inalatoria i beta-2 agonisti (formoterolo, salbutamolo, salmeterolo e terbutalina) e per via non sistemica i glucocorticosteroidi.
3. La domanda di esenzione per le predette sostanze deve essere presentata mediante compilazione di modulistica "ATUE" e di annessa documentazione [consultabile sul sito www.coni.it sezione antidoping (esenzioni terapeutiche abbreviate) ovvero per il solo modulo sul sito www.wada-ama.org alla sezione *Therapeutic Use Exemption*] da inoltrare a cura dell'interessato direttamente al CEFT per raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. La procedura abbreviata prevede che:
 - a) l'approvazione all'utilizzo delle sostanze vietate o dei metodi proibiti soggette ad ATUE venga concessa in base alle disposizioni WADA, a ricezione di domande di esenzioni complete da parte dell'Atleta con Raccomandata A/R;
 - b) una comunicazione relativa ad una ATUE non sarà presa in considerazione per verificare la possibilità di approvazione retroattiva tranne per i casi in cui l'intervento farmacologico si configuri quale trattamento di emergenza o non

procrastinabile indispensabile per le condizioni fisiche dell'atleta ovvero per circostanze eccezionali, di tempo od opportunità non sufficienti per la presentazione della domanda prima del controllo antidoping o per la sua valutazione da parte del CEFT.

5. La ATUE può essere presentata anche mediante compilazione in lingua italiana, in alternativa all'inglese, in attuazione delle disposizioni impartite dalla WADA.
6. La domanda deve indicare la Federazione sportiva nazionale di appartenenza, la disciplina sportiva e, ove necessario, la posizione o il ruolo specifico dell'atleta.
7. Nella ATUE devono essere specificati i principi attivi contenuti in medicinali registrati (cfr voce sul modulo "*generic name*"), la via di somministrazione (cfr voce sul modulo "*route*"), il dosaggio (cfr voce sul modulo "*dose*"), la posologia (cfr voce sul modulo "*frequency*"), la data di inizio e la durata di somministrazione della sostanza o dell'applicazione del metodo normalmente vietati per cui si richiede l'esenzione (cfr voce sul modulo "*duration of treatment*"), specificando se trattasi di unica somministrazione (cfr voce sul modulo "*once only*") o di terapia effettuata in emergenza o di esigenza terapeutica non procrastinabile (cfr voce sul modulo "*emergency*").
8. Alla ATUE devono essere allegati in copia, a pena di improcedibilità:
 - a) informativa e consenso sottoscritti dall'atleta, di cui alle *Norme Sportive Antidoping*;
 - b) certificato di idoneità all'attività agonistica e/o per gli atleti professionisti di cui alla legge 91/1981 scheda sanitaria aggiornata con riferimento alla patologia per cui si richiede la TUE;
 - b) eventuale ulteriore documentazione richiesta dal CEFT, come da modulistica consultabile sul sito www.coni.it.

Su richiesta del CEFT l'interessato ha l'obbligo di presentare copia della documentazione clinica comprovante la diagnosi, relativa alla ATUE, in conformità al Programma Mondiale Antidoping della WADA.

9. Una ATUE è per la WADA un mezzo amministrativo più semplice per ottenere un'autorizzazione ad assumere una sostanza vietata. Con la prova della trasmissione al CEFT delle domande di esenzioni complete, il CEFT invia una notifica all'Atleta di concessione della ATUE e l'Atleta può iniziare l'assunzione della sostanza vietata richiesta.

Art.7

1. La WADA ha l'opportunità di rivedere un'autorizzazione delle TUEs e negare tale decisione qualora riscontri la non corrispondenza della domanda ai requisiti previsti dagli Standard Internazionali.
2. La WADA può avviare un riesame in qualsiasi momento durante il periodo di validità dell'esenzione. La Commissione per l'esenzione a fini terapeutici della WADA completa il riesame entro 30 giorni.
3. Se in seguito al riesame, la decisione relativa alla concessione di una TUEs venisse revocata, la revoca non avrà valore retroattivo e non annullerà i risultati ottenuti dall'atleta nel periodo in cui l'esenzione era valida e tale decisione entrerà in vigore al più tardi 14 giorni dopo la notifica della delibera all'atleta, debitamente motivata.
4. Qualora il CEFT neghi/revisi le TUEs, in conformità al Programma Mondiale Antidoping della WADA, deve nel provvedimento di comunicazione all'atleta indicare le motivazioni della decisione e la possibilità di poter ricorrere alla WADA ovvero al TAS.
5. Se un atleta chiede un riesame di TUEs negate, la Commissione per l'esenzione a fini terapeutici della WADA – per i procedimenti di sua competenza e qualora lo ritenga necessario - potrà chiedere all'atleta ed a spese di quest'ultimo, ulteriori informazioni mediche.
6. fermo restando quanto previsto al precedente comma 3, le TUEs possono essere revocate dai competenti Comitati per l'esenzione a fini terapeutici, ivi compreso quello della WADA, in qualsiasi momento, in conformità al Programma Mondiale Antidoping della WADA. L'atleta, la sua Federazione internazionale e tutte le organizzazioni antidoping competenti saranno informate immediatamente.

7. La revoca entrerà in vigore al momento della notifica della decisione all'atleta. L'atleta avrà comunque la possibilità di presentare domanda per ottenere TUEs secondo le modalità stabilite dagli Standard Internazionali per l'esenzione a fini terapeutici.

Art.8

1. In applicazione del Programma Mondiale Antidoping, il CEFT dovrà fornire al Centro informazioni della WADA soltanto le "Standard" TUEs.
2. Il Centro informazioni della WADA garantirà la rigorosa riservatezza di tutte le informazioni mediche nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali. (attuazione delle Direttive 95/46/CE¹ e 2002/58/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio).

Art. 9

1. Ai fini dell'adempimento delle obbligazioni di notifica agli interessati, prescritte nel D.Lgs.196/03, si rimanda alla specifica documentazione tecnica annessa alle presenti Norme Sportive Antidoping.
2. Ulteriori istruzioni e procedure inerenti l'attività del CEFT sono consultabili sul sito del CONI www.coni.it/antidoping.

¹ La direttiva **95/46/CE** costituisce il testo di riferimento, a livello europeo, in materia di protezione dei dati personali. Essa definisce un quadro normativo volto a stabilire un equilibrio fra un livello elevato di tutela della vita privata delle persone e la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione europea (UE). A tal fine, la direttiva fissa limiti precisi per la raccolta e l'utilizzazione dei dati personali e chiede a ciascuno Stato membro di istituire un organismo nazionale indipendente incaricato della protezione di tali dati. La trasmissione dei dati personali degli atleti all'Agenzia Mondiale Antidoping WDA (con sedi a Montreal e Losanna), risulta legittima da parte dei paesi dell'UE, attese le decisioni della Commissione delle Comunità Europee intervenute in data 26.07.2000 (adeguatezza protezione dei dati personali Svizzera) ed in data 20.12.2001 (adeguatezza protezione dati personali Canada) che hanno riconosciuto nelle normative di riferimento tutti i principi fondamentali necessari per assicurare un livello di protezione adeguato delle persone fisiche.

APPENDICE E:

DISCIPLINARE CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'UPA

pubblicata con circolare del Segretario Generale del CONI e consultabile sul sito www.coni.it/antidoping

Art. 1

1. Il presente disciplinare stabilisce le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Ufficio di Procura Antidoping, in seguito denominato UPA.
2. L'UPA è un organismo indipendente, che agisce in posizione di piena autonomia di giudizio ed è competente in via esclusiva a compiere tutti gli atti necessari per l'accertamento delle responsabilità di tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali o alle Discipline Sportive Associate, che abbiano posto in essere un qualunque comportamento vietato dalle *Norme Sportive Antidoping*.
3. L'UPA è altresì legittimato a richiedere, qualora soggetti non tesserati abbiano posto in essere un qualunque comportamento vietato dalle *Norme Sportive Antidoping*, provvedimenti cautelativi, anche al fine di impedirne reiterazioni.

Art. 2

1. L'UPA, nominato dalla Giunta Nazionale del CONI, è costituita da un Procuratore Capo, da un Vice Procuratore Capo e da un massimo di otto procuratori, dei quali almeno due esperti in materia tecnico-scientifica riguardo al doping.
2. L'UPA svolge la propria attività secondo le proprie istruzioni operative.
3. I componenti dell'UPA devono essere, anche a riposo, magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrativa, funzionari pubblici, ufficiali delle forze di polizia, avvocati, docenti universitari in materie giuridiche, ricercatori presso Enti pubblici di ricerca, esperti in materie tecnico-scientifiche.

Art. 3

1. Il Procuratore Capo:
 - a) rappresenta l'UPA;
 - b) convoca e presiede le riunioni plenarie dell'UPA con frequenza almeno mensile, stabilendone l'ordine del giorno;
 - c) coordina l'attività dell'UPA nei rapporti con gli altri enti interessati all'attività antidoping;
 - d) detta le opportune disposizioni ed effettua i procedimenti di indagine in prima persona, insieme ad uno o più procuratori o assegnandoli ad uno o più di loro;
 - e) incarica i procuratori dello svolgimento di compiti specifici o questioni determinate;
 - f) può delegare, anche su proposta del procuratore titolare delle indagini, la Procura federale ad effettuare per conto dell'UPA singoli atti ispettivi nell'ambito di un procedimento di indagine e/o a rappresentarla nel procedimento avanti il competente organismo giudicante della FSN/DSA.

Art. 4

1. I componenti dell'UPA rimangono in carica per la durata del quadriennio olimpico, salvo sostituzioni ed integrazioni da parte della Giunta Nazionale del CONI.
2. Le dimissioni sono presentate al Procuratore Capo, che le inoltra tramite l'Ufficio Antidoping alla Giunta Nazionale del CONI.
3. Qualora un componente dell'UPA non partecipi senza opportuna giustificazione a tre riunioni plenarie dell'UPA, il Procuratore Capo, per il tramite dell'Ufficio Antidoping, formalizza alla Giunta Nazionale del CONI la richiesta di sostituzione.
4. L'incarico di Procuratore Capo, di Vice Procuratore Capo e di procuratore è incompatibile con incarichi o cariche rivestite in seno a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline

Sportive Associate e Società sportive. La condizione di incompatibilità deve essere comunicata dall'interessato al Presidente del CONI entro trenta giorni dal suo insorgere, con l'opzione per l'uno o l'altro incarico. In mancanza, l'incarico conferito ai sensi delle *Norme Sportive Antidoping* decade automaticamente. Il Procuratore Capo, il Vice Procuratore Capo e i procuratori non possono in alcun caso – direttamente o indirettamente – assumere la difesa e/o assistere nelle fasi di accertamento e disciplinari i tesserati incolpati per fatti di doping, nonché assumere incarichi di consulenza relativi a tali fatti, pena l'immediata decadenza dall'incarico conferito ai sensi delle *Norme Sportive Antidoping*.

Art. 5

1. Nell'ambito del personale dipendente dell'Ufficio Antidoping della Coni Servizi SpA viene individuato un segretario dell'UPA, di cui si avvale il Procuratore Capo per l'espletamento dei relativi compiti istituzionali.
2. Il funzionario segretario svolge le necessarie attività di supporto per l'UPA, curando in particolare l'organizzazione delle riunioni, l'attuazione delle deliberazioni adottate e gli adempimenti connessi all'attività d'indagine.

Art. 6

1. L'atto di convocazione, recante luogo, data e ora di svolgimento delle riunioni plenarie e l'ordine del giorno, deve essere trasmesso almeno cinque giorni prima della riunione cui si riferisce.
2. Il funzionario segretario redige il verbale delle riunioni annotando il nome dei presenti e degli assenti, riportando l'ordine del giorno, riassumendo per ciascuno argomento trattato la relazione, la discussione e le conclusioni.
3. I verbali sono sottoscritti dal Procuratore Capo e dal funzionario segretario, che ne cura la raccolta e la loro conservazione.

Art. 7

1. Il Procuratore Capo, il Vice Procuratore Capo e i procuratori percepiscono per la partecipazione alle riunioni ed ai lavori dell'UPA il rimborso forfetario di cui all'allegata Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese in seguito denominata Tabella, nei limiti di stanziamento destinati al funzionamento dell'UPA.

Art. 8

1. L'UPA è competente ad indagare su tutte le violazioni alle Norme Sportive Antidoping, ivi compresi i comportamenti - posti in essere dall'Atleta, dal suo rappresentante o accompagnatore, nonché dal personale addetto alle sessioni di prelievo - volti a non assicurare il migliore espletamento delle procedure antidoping.
2. L'UPA svolge in particolare le seguenti attività:
 - a) chiede alle FSN/DSA, agli Organismi internazionali, alle Autorità giudiziarie e statali, alle strutture antidoping del CONI_NADO ed alle Organizzazioni antidoping nazionali ed internazionali riconosciute dalla WADA ogni documento ritenuto necessario ai fini delle indagini di competenza;
 - b) può accedere senza alcuna necessità di preavviso nei locali adibiti al controllo antidoping per assistere a tutte le fasi della sessione dei prelievi;
 - c) provvede a segnalare alle Procure della Repubblica competenti e/o alle Autorità amministrative e agli Ordini professionali le fattispecie ritenute penalmente rilevanti ovvero di loro interesse a norma di legge, di cui acquisisce conoscenza, dandone contestuale comunicazione all'Ufficio Antidoping;
 - d) può chiedere alle competenti strutture antidoping pareri, valutazioni e assistenza per fatti attinenti alle indagini;
 - e) può sollecitare al CCA la predisposizione di controlli in caso di ritenuta necessità o utilità;

- f) conduce eventuali ulteriori indagini richieste dalle vigenti normative antidoping o comunque ritenute appropriate dal CONI;
 - g) notifica immediatamente ai soggetti interessati la norma antidoping apparentemente violata;
 - h) può richiedere al TNA di decidere nel merito, qualora l'organismo giudicante della FSN/DSA non abbia fissato l'udienza entro i termini previsti ovvero nell'ulteriore termine perentorio di trenta giorni concessi dal TNA, ove richiesto dall'UPA;
 - i) è l'organismo legittimato a presenziare dinanzi al T.A.S. nei procedimenti disciplinari per violazioni delle *Norme Sportive Antidoping*;
 - j) per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali è altresì legittimato a richiedere al CONI-NADO la stipula di appositi Protocolli d'intesa con l'Autorità Giudiziaria.
- 3. L'UPA, nei limiti di stanziamento stabiliti e secondo gli onorari di cui alla Tabella, può affidare a degli esperti esterni qualificati incarichi di consulenza per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
 - 4. Ai fini dell'adempimento delle obbligazioni di notifica agli interessati, prescritte nel D.Lgs.196/03, si rimanda alla specifica documentazione tecnica annessa alle presenti Norme Sportive Antidoping.
 - 5. Ulteriori istruzioni e procedure inerenti l'attività dell'UPA sono consultabili sul sito del CONI – NADO www.coni.it.

APPENDICE F:

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E ISTRUZIONI OPERATIVE DELL'ATTIVITÀ DELL'UPA

pubblicata con circolare del Segretario Generale del CONI e consultabile sul sito www.coni.it/antidoping

Art. 1

Riscontro analitico di positività

1. L'UPA cura i rapporti con l'Autorità giudiziaria e provvede a trasmettere alla Procura della Repubblica di Roma copia della comunicazione del *Riscontro analitico di positività* rilevato dai laboratori accreditati WADA, ai sensi del vigente quadro normativo di riferimento.
2. In caso di rinuncia o trascorso inutilmente il termine per la richiesta della controanalisi ovvero in caso di conferma dell'esito di positività della prima analisi, l'UPA procede secondo le disposizioni di cui alle presenti *Norme Sportive Antidoping*.
3. Se dall'esame della documentazione relativa alla sessione per il prelievo del campione ed alle analisi di laboratorio si rilevano irregolarità tali da porre in dubbio la validità del *Riscontro analitico di positività*, l'UPA svolge tutte le possibili indagini in merito, all'esito delle quali, il responsabile può essere deferito al competente Organismo giudicante. La sanzione prevista per tali fattispecie è la sospensione dall'attività fino ad un massimo di tre mesi e in caso di reiterazione fino ad un massimo di nove mesi. Restano ferme le ipotesi di più gravi violazioni già previste dalle *Norme Sportive Antidoping*.

Art. 2

Sospensione cautelare

1. L'Atleta risultato positivo all'analisi del primo campione deve essere immediatamente sospeso dall'attività agonistica con provvedimento del competente Organismo giudicante, da adottarsi in via d'urgenza nell'immediatezza della richiesta dell'UPA, inaudita altera parte. Copia del provvedimento deve essere immediatamente trasmessa all'UPA e all'interessato a mezzo fax, telegramma ovvero raccomandata a/r.
2. L'Atleta può proporre appello avverso tale provvedimento di sospensione cautelare al Tribunale Nazionale Antidoping (TNA) nei tempi e con le modalità previste nelle relative istruzioni operative e può altresì chiedere di essere immediatamente sentito.
3. Il provvedimento di sospensione decade trascorsi sessanta giorni dalla data di comunicazione e può essere prorogato, su richiesta dell'UPA, di ulteriori trenta giorni per i soli casi di sostanze non specifiche.
Il periodo di sospensione scontato dall'Atleta in esecuzione di un provvedimento cautelare viene sottratto dalla sanzione eventualmente irrogata.
4. L'organismo giudicante può disporre, su motivata richiesta dell'UPA, il provvedimento di sospensione cautelare anche durante la fase dell'istruttoria, nei confronti di quei tesserati indagati per gravi infrazioni regolamentari.
5. In caso di accoglimento della richiesta di archiviazione del procedimento formulata dall'UPA ovvero di proscioglimento, di assoluzione o di non luogo a procedere nei confronti del tesserato da parte del competente organismo giudicante, il provvedimento cautelare in precedenza adottato deve essere immediatamente revocato, senza alcuna possibilità di rivalsa - a qualsiasi titolo - da parte del tesserato, della Società di appartenenza e/o di altri eventuali interessati. Tale provvedimento deve essere immediatamente revocato anche nel caso in cui la controanalisi non confermi l'esito di positività riscontrata in sede di prima analisi.

Art. 3

Altri casi di sospensione cautelare

1. Con provvedimento del TNA, in via d'urgenza su richiesta dell'UPA, inaudita altera parte, possono essere comminate sospensioni cautelari all'atleta di livello internazionale risultato positivo all'analisi del primo campione o nei casi di positività relativi a competizioni inquadrate in un evento sportivo internazionale. Copia del provvedimento

- deve essere immediatamente trasmessa all'UPA e all'interessato a mezzo fax, telegramma ovvero raccomandata a/r.
2. L'Atleta può presentare opposizione al provvedimento di sospensione cautelare allo stesso TNA che l'ha emanato, nei tempi e con le modalità previste nelle relative istruzioni operative e può altresì chiedere di essere immediatamente sentito.
 3. Il provvedimento di sospensione decade trascorsi sessanta giorni dalla data di comunicazione e può essere prorogato, su richiesta dell'UPA, di ulteriori trenta giorni per i soli casi di sostanze non specifiche. Il periodo di sospensione scontato dall'Atleta in esecuzione di un provvedimento cautelare viene sottratto dalla sanzione eventualmente irrogata.
 4. Il TNA può disporre, su motivata richiesta dell'UPA, il provvedimento di sospensione cautelare anche durante la fase dell'istruttoria, nei confronti di quei soggetti indagati per gravi infrazioni regolamentari.
 5. In caso di accoglimento della richiesta di archiviazione del procedimento formulata dall'UPA ovvero di proscioglimento, di assoluzione o di non luogo a procedere nei confronti del tesserato da parte del TNA, il provvedimento cautelare in precedenza adottato deve essere immediatamente revocato, senza alcuna possibilità di rivalsa - a qualsiasi titolo - da parte del tesserato, della Società di appartenenza e/o di altri eventuali interessati. Tale provvedimento deve essere immediatamente revocato anche nel caso in cui la controanalisi non confermi l'esito di positività riscontrata in sede di prima analisi.

Art. 4 **Procedimento disciplinare**

1. L'attivazione del procedimento disciplinare da parte dell'UPA può avvenire a seguito di notizia, comunque acquisita, dei fatti presumibilmente costituenti violazione di cui all'art. 2 del Codice WADA recepito nelle *Norme Sportive Antidoping* nonché di tutti i comportamenti - posti in essere dall'Atleta, dal suo rappresentante o accompagnatore, nonché dal personale addetto alle sessioni di prelievo - volti a non assicurare il migliore espletamento delle procedure antidoping ovvero a porre in dubbio la validità del *Riscontro analitico di positività*. Tutte le notizie pervenute all'UPA che per la loro genericità, per impossibilità di identificare i responsabili o per altri motivi non permettono, allo stato, l'inizio di un procedimento, vanno iscritte in un apposito registro denominato "atti relativi".
2. E' fatto obbligo alla FSN o DSA interessate, a tutti i tesserati, affiliati ed agli Atleti italiani in RTP non tesserati presso FSN o DSA, dare immediata comunicazione all'UPA di tutte le violazioni in materia di doping delle quali siano comunque venuti a conoscenza.
3. Per l'approfondimento e l'accertamento dei fatti oggetto di indagine, l'UPA convoca tempestivamente i tesserati, nonché qualunque altra persona ritenuta informata anche non tesserata, procedendo - se del caso - alla eventuale contestazione di addebiti disciplinari.
Ogni FSN o DSA e relativi affiliati sono tenuti a collaborare per la citazione dei tesserati convocati a comparire dinanzi all'UPA e per l'esecuzione degli accertamenti da quest'ultima disposti.
In sede di audizione l'incolpato ha diritto di farsi assistere da persona di propria fiducia, nonché di essere patrocinato da un consulente legale, con spese a proprio carico. L'incolpato ha altresì diritto di replica alle contestazioni inerenti alla presunta violazione delle *Norme Sportive Antidoping* ed alle eventuali conseguenti sanzioni disciplinari.
4. Al termine dell'indagine, l'UPA dispone il deferimento dell'incolpato o richiede l'archiviazione al competente Organismo giudicante. Copia degli atti dell'istruttoria viene trasmessa alle Segreterie degli Organismi giudicanti competenti. Contestuale comunicazione dovrà essere inviata, anche a mezzo fax o posta elettronica, all'interessato ovvero al suo difensore, ed alla Società di appartenenza, con invio di copia del provvedimento. Nei casi di procedimenti dinanzi al TNA sarà cura dell'UPA notificare alla FSN, DSA o Ente sportivo di appartenenza del tesserato copia del relativo provvedimento.

L'udienza presso il competente organismo giudicante della FSN o DSA deve tenersi entro il termine massimo di trenta giorni dalla data del provvedimento di deferimento. La comunicazione della data di trattazione deve essere comunicata, se del caso anticipata a mezzo fax, telegramma o posta elettronica, all'UPA e agli interessati almeno dieci giorni prima dell'udienza. Eventuali memorie depositate al competente Organismo giudicante, devono essere contestualmente notificate, anche tramite fax o posta elettronica, a pena di inammissibilità, alla controparte entro il termine di cinque giorni prima dell'udienza. Eventuali memorie di replica possono essere presentate, con le medesime modalità, a pena di inammissibilità, fino a tre giorni prima dell'udienza.

Per il procedimento avanti il TNA valgono le disposizioni contenute nei propri Disciplinary ed Istruzione operative.

Nel caso di richiesta di archiviazione, il competente Organismo giudicante, ove:

- a) ritenga di accogliere detta richiesta sulla base della documentazione trasmessa, inaudita altera parte dispone il provvedimento di archiviazione;
- b) non ritenga di accogliere detta richiesta sulla base della documentazione trasmessa, fissa l'udienza convocando le parti nei termini previsti.

La facoltà di prendere visione degli atti e di estrarne copia può essere esercitata - con costi a carico del richiedente - solo dopo l'avvenuto deposito presso il competente organismo giudicante.

5. L'UPA, in persona di un suo componente ovvero per il tramite della Procura federale appositamente delegata, è parte necessaria nel procedimento disciplinare dinanzi agli organismi giudicanti nei diversi gradi di giudizio.
6. Nei confronti dei soggetti non tesserati alle FSN o DSA, anche di nazionalità straniera, l'UPA può attivare un procedimento di indagine e al termine dell'istruttoria, qualora si ravvisino responsabilità ad essi imputabili, chiedere al TNA di adottare provvedimenti di inibizione a rivestire in futuro cariche o incarichi in seno al CONI, alle FSN o DSA, ovvero a frequentare in Italia gli impianti sportivi, gli spazi destinati agli Atleti ed al personale addetto ovvero a prendere parte alle manifestazioni od eventi sportivi che si tengono sul territorio nazionale o sono organizzati dai predetti enti sportivi.
7. E' fatto obbligo al competente organismo giudicante della FSN o DSA trasmettere, anche a mezzo fax, posta elettronica o raccomandata a/r, ai tesserati, all'UPA, alla competente Federazione Internazionale ed alla WADA, nel termine massimo di quindici giorni dalla data dell'udienza, copia della decisione adottata corredata delle motivazioni, notificando all'UPA copia dell'avvenuta trasmissione. In caso di istanza della WADA o della Federazione Internazionale interessata, l'organismo giudicante della FSN o DSA provvederà altresì a trasmettere l'intero fascicolo del procedimento entro sette giorni dalla richiesta..

Nel caso in cui il predetto organismo giudicante non provveda a notificare nei termini del presente articolo le proprie decisioni unitamente alle motivazioni ovvero a trasmettere i fascicoli del procedimento ai soggetti sopra richiamati, l'UPA, previa diffida e decorso il termine di ulteriori dieci giorni, provvederà, per il tramite dell'Ufficio Antidoping, a darne segnalazione alla Giunta Nazionale del CONI per gli opportuni provvedimenti.

Art. 5

Violazioni delle norme antidoping

1. Ogni inosservanza delle disposizioni contenute nelle *Norme Sportive Antidoping* è punita secondo quanto disposto dall'art. 10 del Codice WADA ovvero dalle *Norme Sportive Antidoping*. Le sanzioni sono erogate dall'organismo giudicante della FSN o DSA e/o dal TNA, dalle Federazioni Internazionali, dal Tribunale Arbitrale dello Sport (T.A.S.), per i casi di rispettiva competenza.
2. E' facoltà delle FSN e delle DSA prevedere l'applicazione di sanzioni più gravi di quelle enunciate dalle *Norme Sportive Antidoping*, in coerenza con quanto eventualmente stabilito in materia dalle rispettive Federazioni Internazionali.
3. Nei casi di reiterata violazione delle *Norme Sportive Antidoping* da parte di propri tesserati ovvero in presenza di fondati elementi di responsabilità a loro carico, alle Società sportive possono essere applicate le sanzioni stabilite dai regolamenti federali per i casi di violazione dei principi di lealtà e correttezza sportiva.

4. La violazione delle norme antidoping si prescrive in otto anni dal fatto in cui è stato commesso.

APPENDICE G:

DISCIPLINARE CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL TNA

pubblicata con circolare del Segretario Generale del CONI e consultabile sul sito www.coni.it/antidoping

Art. 1

1. Il presente disciplinare stabilisce le modalità di organizzazione e di funzionamento del Tribunale Nazionale Antidoping in materia di doping, in seguito denominato TNA .
2. Il Tribunale Nazionale Antidoping ("TNA "), ferma restando la successiva competenza del Tribunale Arbitrale Sportivo di Losanna ("TAS") a norma del Codice WADA., è un organismo indipendente di giustizia sportiva, che agisce in posizione di piena autonomia di giudizio, con lo scopo di:
 - a. assicurare il primo ed unico grado di giudizio per i soggetti non tesserati alle FSN ed alle DSA e per gli atleti di livello internazionale o nei casi di doping relativi a competizioni o attività inquadrate in un evento sportivo internazionale;
 - b. perseguire l'obiettivo della maggiore omogeneità possibile delle decisioni in materia di doping prese nel previsto unico grado di giustizia sportiva federale per gli atleti di livello nazionale e gli altri tesserati.

Art. 2

1. Il TNA , nominato dalla Giunta Nazionale del CONI, è costituito da un Presidente, da sei componenti giuridici ordinari di cui uno Vice presidente e da tre componenti tecnici, di cui un atleta.
2. Il TNA svolge la propria attività secondo le proprie istruzioni operative.
3. Il Presidente, ed i componenti giuridici ordinari debbono essere magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, professori universitari in materie giuridiche, avvocati o esperti di diritto sportivo. I tre componenti tecnici, di cui due con qualifica di medico, debbono avere particolare esperienza e qualificazione in materia di doping nello sport ovvero essere esperti in materie tecnico – scientifiche.

Art. 3

1. Il Presidente:
 - a) rappresenta il TNA ;
 - b) convoca e presiede le udienze;
 - c) convoca e presiede le riunioni plenarie del TNA con frequenza almeno mensile, stabilendone l'ordine del giorno;
 - d) coordina l'attività del TNA , anche nei rapporti con gli altri enti interessati all'attività antidoping;
 - e) detta le opportune disposizioni e cura i procedimenti in prima persona, insieme ad uno o più componenti giuridici ordinari o assegnandoli ad uno o più di loro;
 - f) incarica i componenti giuridici ordinari ovvero i componenti tecnici per le materie di competenza, dello svolgimento di compiti specifici o questioni determinate;
 - g) cura la sottoscrizione degli atti, delle decisioni adottate e dei verbali.

Art. 4

1. I componenti del TNA rimangono in carica per la durata del quadriennio olimpico, salvo sostituzioni ed integrazioni da parte della Giunta Nazionale del CONI.
2. Le dimissioni sono presentate al Presidente che le inoltra, per il tramite dell'Ufficio Antidoping, alla Giunta Nazionale del CONI.
3. Qualora un componente del TNA non partecipi senza opportuna giustificazione a tre riunioni plenarie, il Presidente, per il tramite dell'Ufficio Antidoping, formalizza alla Giunta Nazionale del CONI la richiesta di sostituzione.

4. L'incarico di Presidente e di componente giuridico ordinario e di componente tecnico è incompatibile con incarichi o cariche rivestite in seno a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e Società sportive. La condizione di incompatibilità deve essere comunicata dall'interessato al Presidente del CONI entro trenta giorni dal suo insorgere, con l'opzione per l'uno o l'altro incarico. In mancanza, l'incarico conferito ai sensi delle *Norme Sportive Antidoping* decade automaticamente. Il Presidente e i componenti non possono in alcun caso – direttamente o indirettamente – assumere la difesa e/o assistere nelle fasi di accertamento e disciplinari i tesserati incolpati per fatti di doping, nonché assumere incarichi di consulenza relativi a tali fatti, pena l'immediata decadenza dall'incarico conferito ai sensi delle *Norme Sportive Antidoping*.

Art. 5

1. Nell'ambito del personale dipendente dell'Ufficio Antidoping della Coni Servizi S.p.A. viene individuato un funzionario con l'incarico di segretario del TNA , di cui si avvale il Presidente per l'espletamento dei relativi compiti istituzionali.
2. Il funzionario segretario svolge le necessarie attività di supporto per il TNA , curando in particolare l'organizzazione delle riunioni, l'attuazione delle deliberazioni adottate e gli adempimenti connessi all'attività di giustizia sportiva.

Art. 6

1. L'atto di convocazione, recante luogo, data e ora di svolgimento delle riunioni plenarie e l'ordine del giorno, deve essere trasmesso almeno cinque giorni prima della riunione cui si riferisce.
2. Il funzionario segretario redige il verbale delle riunioni annotando il nome dei presenti e degli assenti, riportando l'ordine del giorno, riassumendo per ciascuno argomento trattato la relazione, la discussione e le conclusioni.
3. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal funzionario segretario, che ne cura la raccolta e la loro conservazione.

Art. 7

1. Il Presidente, i componenti giuridici ordinari e i componenti tecnici percepiscono per la partecipazione alle riunioni ed ai lavori del TNA il rimborso forfetario di cui all'allegata Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese in seguito denominata Tabella, nei limiti di stanziamento destinati al funzionamento del TNA

Art. 8

1. Il TNA , per la validità delle riunioni, giudica con la presenza del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vice Presidente e di almeno due componenti giuridici ordinari.
2. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti: in caso di parità di voti espressi prevale il voto del Presidente o in sua assenza del Vice presidente.
3. Il TNA , nei limiti di stanziamento stabiliti e secondo gli onorari di cui alla Tabella, può affidare ad esperti esterni qualificati incarichi di consulenza per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
4. Ai fini dell'adempimento delle obbligazioni di notifica agli interessati, prescritte nel D.Lgs.196/03, si rimanda alla specifica documentazione tecnica annessa alle presenti Norme Sportive Antidoping.
5. Ulteriori istruzioni e procedure inerenti all'attività del TNA sono consultabili sul sito del CONI-NADO www.coni.it .

APPENDICE H:

ISTRUZIONI OPERATIVE DEL TNA

pubblicata con circolare del Segretario Generale del CONI e consultabile sul sito www.coni.it/antidoping

**Art. 1
Competenza del TNA**

1. Il TNA giudica in secondo e ultimo grado nei procedimenti a carico di tesserati alle FSN o DSA. Il TNA giudica in unico grado nei procedimenti a carico di soggetti non tesserati, anche stranieri, alle FSN ed alle DSA e degli atleti di livello internazionale o nei casi di doping relativi a competizioni o attività inquadrate in un evento sportivo internazionale.

**Art. 2
Modalità e termini per la presentazione delle impugnazioni al TNA per violazione della normativa antidoping**

1. L'appello può essere proposto dall'UPA, dalla controparte ovvero dalla Federazione Internazionale e dalla WADA, qualora vi abbiano interesse:
 - a) in via principale, avverso le decisioni e/o i provvedimenti degli organismi giudicanti corredate dei motivi, entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione delle predette decisioni;
 - b) in via incidentale, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di ricezione dell'appello principale.Avverso i provvedimenti di sospensione cautelare è ammesso appello od opposizione da parte dell'atleta e/o del tesserato nei termini di cui alla lettera a) del presente comma. A pena di inammissibilità l'appello, corredato dei motivi, del versamento dei diritti amministrativi nella misura annualmente stabilita dal CONI, come da Tabella dei diritti amministrativi, e della prova dell'avvenuta comunicazione alla controparte (UPA / atleta e/o tesserato) nonché alla Federazione Internazionale interessata ed alla WADA, va proposto con atto sottoscritto dal ricorrente, a mezzo lettera raccomandata a/r o tramite deposito a mano, entro le ore 12.00, ovvero trasmesso a mezzo fax o per posta elettronica, alla Segreteria del TNA, nei termini sopra previsti.
2. In caso di impugnazione da parte della Federazione Internazionale interessata o della WADA, queste devono trasmettere l'istanza al TNA nei termini e con le modalità sopra descritte, dando contestualmente prova dell'avvenuta notifica all'UPA, all'atleta e/o al tesserato anche per il tramite della FSN o DSA di appartenenza.
3. Possono essere impugnate tutte le decisioni o i provvedimenti di squalifica ovvero di proscioglimento, archiviazione, assoluzione, prescrizione dei termini, inammissibilità, di non luogo a procedere e comunque ogni altro provvedimento emesso dal competente organismo giudicante della FSN o DSA.
4. Fa fede esclusivamente la data risultante dal timbro apposto dall'Ufficio postale accettante, ovvero l'attestazione del deposito ovvero della ricezione a mezzo fax o per posta elettronica.
5. L'U.P.A., la WADA e la Federazione Internazionale interessata non sono tenute al versamento dei diritti amministrativi relativi all'appello.
6. L'appello non ha effetto sospensivo della decisione di primo grado.

**Art. 3
Procedimento avanti il TNA**

1. Il TNA :
 - a) nei casi in cui assicura il primo ed unico grado di giudizio per i soggetti non tesserati alle FSN ed alle DSA e per gli atleti di livello internazionale o nei casi di doping relativi a competizioni o attività inquadrate in un evento sportivo internazionale, riceve gli atti dall'UPA al termine dell'indagine;

- b) nei casi di procedimenti di appello, acquisisce copia degli atti del fascicolo direttamente dall'organismo giudicante della FSN o DSA, il quale ne cura la trasmissione entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della richiesta formulata dalla Segreteria del TNA.

Per i casi delle precedenti lettere a) e b), l'udienza, fissata a cura del Presidente del TNA, deve tenersi entro il termine massimo di quaranta giorni dalla data di ricezione degli atti, dando comunicazione tempestivamente, anche a mezzo fax, alle parti interessate ed al difensore o al difensore costituito della data e del luogo dell'udienza. La FSN /DSA, gli Enti sportivi interessati e/o la Società di appartenenza sono tenuti, qualora attivati dal TNA, a verificare che l'Atleta abbia ricevuto la notifica e, in mancanza, a provvedervi direttamente entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data dell'accertamento. Nel caso di irreperibilità dell'atleta la notifica della convocazione si intende perfezionata mediante il deposito dell'atto presso la FSN /DSA o Ente sportivo di appartenenza.

Fino a sette giorni prima dell'udienza tutte le parti possono presentare memorie e, fino a cinque giorni prima, possono presentare memorie di replica. Memorie e memorie di replica devono essere comunicate, anche tramite fax o posta elettronica, alle controparti, a pena di inammissibilità, negli stessi termini. In caso di rinuncia all'appello, l'impugnazione viene dichiarata inammissibile dal TNA.

2. La trattazione delle controversie avviene in camera di consiglio. Tuttavia, entro sette giorni dalla data fissata per l'udienza, le parti possono chiedere, con istanza motivata, la trattazione in pubblica udienza. Il TNA, sentite le parti, se accoglie l'istanza, dispone la trattazione in pubblica udienza se non vi ostino esigenze di riservatezza o di tutela dei soggetti coinvolti nel procedimento. Sempre sentite le parti, la trattazione in pubblica udienza può essere, comunque, disposta d'ufficio.
3. E' facoltà dell'incolpato essere presente direttamente o per delega al proprio difensore, mentre l'UPA deve intervenire con un proprio componente. In caso di mancata comparizione dell'incolpato o del proprio difensore il TNA procede anche in sua assenza.
4. La Federazione Internazionale e la WADA possono intervenire a mezzo degli organi rappresentativi ovvero a mezzo di soggetti specificatamente delegati.
5. Il Presidente, o su sua delega un componente giuridico, fa la relazione. Il Presidente, anche su richiesta di un componente, può porre domande ed effettuare contestazioni.
6. Il TNA può affidare ad esperti esterni qualificati incarichi di consulenza.
7. Le parti formulano le loro eventuali richieste. Nei procedimenti di appello dinanzi al TNA non possono proporsi domande o questioni nuove; l'appellante può chiedere l'ammissione di nuove prove soltanto se dimostra di non aver potuto produrle nel giudizio di primo grado per cause a lui non imputabili. Il TNA può ammettere tali nuove prove se le ritiene indispensabili ai fini della decisione, consentendo alle altre parti di controdedurre.
8. Il Presidente può consentire, su richiesta delle parti interessate, eventuali repliche nei limiti temporali da lui stabiliti.
9. Al TNA sono demandati, quando giudice in unico grado, i più ampi poteri di indagine e accertamento. Il TNA può incaricare l'UPA di effettuare specifici accertamenti o un supplemento di indagine.
10. Il TNA, dopo la discussione, provvede dando immediata lettura del dispositivo, salvo che, per la complessità o per l'importanza delle questioni da decidere ovvero per la necessità di rinnovare singoli atti, il Presidente ritenga indispensabile differire la deliberazione ad altra udienza.
11. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia, salvo che, per la complessità del procedimento, il TNA indichi un termine più lungo, comunque non superiore a trenta giorni. Dell'udienza viene redatto sintetico verbale a cura dell'ufficio di segreteria.
12. Il TNA, per la validità delle riunioni, giudica con la presenza del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vice Presidente e di almeno due componenti giuridici ordinari. I componenti tecnici fanno parte del collegio giudicante quando sussistono particolari esigenze di carattere tecnico-scientifico ovvero quando il Presidente lo ritenga comunque opportuno. I componenti tecnici, su richiesta del Presidente, partecipano alle deliberazioni in camera di consiglio con funzioni consultive, senza diritto di voto.

13. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.
14. Il TNA dichiara l'improcedibilità dell'appello per mancanza di legittimazione o interesse a ricorrere o negli altri casi previsti dalle *Norme Sportive Antidoping*.
15. Il TNA dichiara l'inammissibilità dell'appello nei casi previsti dalle *Norme Sportive Antidoping*.
16. Se rileva che l'organismo giudicante della FSN/DSA ha deciso con palese violazione del contraddittorio, annulla la decisione impugnata e laddove ritenga di non poter provvedere direttamente nel merito, rinvia all'organo che ha emesso la decisione stessa per un nuovo giudizio.
17. Se rileva che l'organismo giudicante della FSN/DSA non ha provveduto su tutte le domande proposte, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, non ha in alcun modo motivato la propria decisione o è incorso in nullità, annulla la decisione impugnata e, laddove ritenga di non poter provvedere direttamente nel merito, rinvia all'organismo che ha emesso la decisione stessa per un nuovo giudizio.
18. Se rileva che l'organismo giudicante della FSN/DSA ha erroneamente dichiarato l'estinzione per prescrizione o per altra causa dell'addebito disciplinare, senza entrare nel merito, ovvero in caso di erronea declaratoria sulla competenza o sulla giurisdizione, annulla la decisione impugnata e rinvia al predetto organismo per l'esame nel merito.
19. Il giudice di rinvio si uniforma alla decisione del TNA per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa.
20. Negli altri casi, previa eventuale rinnovazione di singoli atti, ove ancora possibile e necessaria, decide l'appello nel merito e se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento, annulla la decisione impugnata decidendo nuovamente nel merito.
21. Qualora il competente organismo giudicante della FSN o DSA non abbia fissato l'udienza o non abbia assunto una decisione nel merito entro i termini previsti dalle presenti *Norme Sportive Antidoping*, il TNA, su richiesta dell'UPA concede un ulteriore termine perentorio di trenta giorni entro il quale il predetto organismo deve definire il procedimento. Decaduto tale ultimo termine il TNA richiede gli atti del procedimento all'UPA - che li trasmette entro cinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta - e fissa la data di trattazione nel merito del procedimento.
22. Se una volta emesso il dispositivo, la motivazione della decisione non viene depositata dal competente organismo giudicante della FSN/DSA nel termine stabilito, può essere proposto appello al TNA sulla base del mero dispositivo, salvo la facoltà per le parti di depositare motivi aggiunti a seguito del deposito delle motivazioni. Nel caso di appello sulla base del mero dispositivo ed in assenza di motivazioni il TNA può fissare l'udienza e decidere allo stato degli atti.
23. Il TNA può condannare la parte privata soccombente che vi ha dato causa alle spese del procedimento, nonché al pagamento di una somma in favore del CONI- NADO , come da Tabella dei diritti amministrativi, se l'appello è dichiarato inammissibile o improcedibile.
24. Tutte le decisioni adottate dal TNA possono essere impugnate dalle parti interessate al TAS, nel rispetto della sua normativa entro 30 giorni dalla data di ricevimento della decisione corredata delle motivazioni.

Art. 4 Comunicazione delle decisioni

1. Le decisioni del TNA vengono comunicate a mezzo fax, o in alternativa tramite raccomandata a/r, telegramma o posta elettronica, alle parti ed al difensore o al difensore costituito, alla Federazione Sportiva Nazionale o alla Disciplina Sportiva Associata competente, alle Organizzazioni Antidoping competenti, alla WADA e pubblicate sul sito web del CONI

Art. 5

Decorso e sospensione dei termini processuali

1. Il decorso dei termini processuali relativi al TNA è sospeso di diritto per un periodo estivo non superiore a 30 giorni per ciascun anno, con provvedimento del Presidente pubblicato sul sito www.coni.it, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
2. Con provvedimento del Presidente del TNA pubblicato sul sito del www.coni.it il decorso dei termini processuali previsti dalle *Norme Sportive Antidoping* può essere sospeso in altri periodi dell'anno anche tenuto conto delle direttive emanate dalla Coni Servizi SpA in materia di chiusura degli uffici e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

APPENDICE I:

DISCIPLINARE CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA CA

pubblicata con circolare del Segretario Generale del CONI e consultabile sul sito www.coni.it/antidoping

Art. 1

1. La Commissione Antidoping (CA) è l'organismo incaricato di fornire consulenza in materia di attività antidoping agli organi del CONI, alle strutture deputate all'attività antidoping previste dalle presenti *Norme Sportive Antidoping* e alle FSN /DSA.
2. La CA agisce su richiesta degli organi del CONI e/o delle strutture antidoping, ovvero di propria iniziativa proponendo agli organi del CONI iniziative, studi, ricerche, realizzazione di eventi e proponendo alla Giunta Nazionale per la relativa deliberazione la Lista degli Esperti (Lista) di cui alle presenti *Norme Sportive Antidoping*.

Art. 2

1. La CA è un organismo indipendente, distinto dalle altre strutture antidoping. La composizione della CA è stabilita dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I., che ne determina altresì il Presidente. Della Commissione fa parte il Presidente della Federazione Medico Sportiva Italiana e il rappresentante del CONI presso la Commissione per la Vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute sulle attività sportive (CVD) di cui alla legge n.376/2000.
2. La CA può richiedere alla Giunta Nazionale, per specifiche attività, l'integrazione temporanea della sua composizione con qualificati esperti nelle particolari materie oggetto delle attività stesse individuati prioritariamente nella Lista ovvero tra le professionalità e/o i consulenti della CONI Servizi SpA. L'Ufficio Antidoping della CONI Servizi SpA assicura la sede ed i mezzi per il funzionamento della CA, nonché il collegamento funzionale con gli organi del CONI e con le altre strutture antidoping.

Art. 3

1. Nei limiti di stanziamento stabiliti e secondo gli onorari di cui alla Tabella, ai componenti della CA ed agli esperti di cui al precedente art. 6 può essere assegnato un rimborso forfetario.

Art. 4

1. Ai fini dell'adempimento delle obbligazioni di notifica agli interessati, prescritte nel D.Lgs.196/03, si rimanda alla specifica documentazione tecnica annessa alle presenti *Norme Sportive Antidoping*.

Art. 5

1. Ulteriori istruzioni e procedure inerenti all'attività della CA sono consultabili sul sito del CONI – NADO www.coni.it.

APPENDICE L:

STANDARD INTERNAZIONALI WADA

pubblicata con circolare del Segretario Generale del CONI e consultabile sul sito www.coni.it/antidoping

Gli Standard Internazionali WADA sono immediatamente esecutivi dalla loro pubblicazione sul sito www.wada-ama.org .

APPENDICE M:

APPENDICI FEDERALI

pubblicata con circolare del Segretario Generale del CONI e consultabile sul sito www.coni.it/antidoping

Le Appendici Federali sono particolari documenti tecnici attuativi delle *Norme Sportive Antidoping* italiane, che regolano la composizione ed i compiti delle strutture federali impegnate nel contrasto al doping nello sport e le procedure integrative in materia di sessioni di prelievo e relativo personale incaricato, in conformità al regolamento tipo del Settore Sanitario Federale, adottato dalla Giunta Nazionale in data 9 maggio 2007 .

Le Appendici Federali entrano in vigore dopo la loro approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI e la loro pubblicazione sui rispettivi siti federali.

Sul sito del CONI www.coni.it/antidoping è riportato l'elenco delle FSN o DSA che hanno Appendici Federali in vigore.

APPENDICE N:

INFORMATIVA

pubblicato con circolare del Segretario Generale del CONI e consultabile sul sito www.coni.it/antidoping (modulo che ciascuna FSN/DSA deve consegnare e ricevere debitamente firmato dagli Atleti interessati, comunque all'atto del tesseramento)

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. Finalità

1.1. L'atleta, con il tesseramento, entra a far parte dell'Ordinamento Sportivo, e più precisamente della specifica federazione sportiva, divenendo soggetto di tutti i diritti e gli obblighi previsti dai regolamenti federali ed in ultima analisi del CONI.

Così in particolare il vincolo instaurato con il tesseramento – che presuppone, come requisito indispensabile, la manifestazione di volontà dell'atleta di entrare a far parte dell'Ordinamento sportivo – comporta, fra gli altri, l'obbligo di una condotta conforme ai principi di lealtà e probità sportiva, ma soprattutto l'obbligo dell'osservanza delle norme statutarie e regolamentari in materia di doping.

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), quale organismo responsabile, per le proprie specifiche competenze, della lotta al doping sul territorio nazionale è destinatario e garante, da un lato, della normativa statuale sulla tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping (**allegato 1**), dall'altro, del rispetto della normativa sportiva internazionale.

Sotto tale profilo il Comitato Olimpico Nazionale ha approvato le Norme sportive antidoping, quale documento tecnico attuativo del Codice Mondiale Antidoping WADA nonché degli Standard Internazionali dei controlli e dai modelli di migliore pratica (c.d. Programma Mondiale Antidoping). . (**allegato 2**)

Il Codice è stato recepito dalla convenzione UNESCO, sottoscritta e ratificata anche dall'Italia, e pertanto – a tutti gli effetti – fonte di diritto internazionale, ratificata dall'Italia con Legge 26.11.2007, n.230.

Specifiche finalità del Codice Mondiale Antidoping sono:

- tutelare il diritto fondamentale degli Atleti alla pratica di uno sport libero dal doping e quindi promuovere la salute, la lealtà e l'uguaglianza di tutti gli Atleti del mondo;
- garantire l'applicazione di programmi antidoping armonizzati, coordinati ed efficaci sia a livello mondiale che nazionale, al fine di individuare, scoraggiare e prevenire la pratica del doping.

Le norme sportive antidoping anzidette, trovano immediata applicazione da parte di questa Federazione Sportiva Nazionale. (**allegato 3**)

All'atto del tesseramento Federale, e ad ogni suo successivo rinnovo, pertanto, l'atleta dichiara la sua conoscenza ed accettazione delle norme sportive antidoping, quale condizione imprescindibile per partecipare alle attività sportive.

1.2 Tra i diversi obblighi contenuti nelle disposizioni che precedono, l'atleta ha assunto anche quello di sottoporsi ai prelievi antidoping, delle urine ed ematici, così come disciplinati dagli allegati C e D degli Standard Internazionali dei controlli, quale parte integrante del Codice WADA. **(Allegato 4)**

Sui campioni biologici dell'atleta verranno effettuate, nei modi e nei tempi di cui agli allegati che precedono:

- 1) analisi sul campione delle urine prelevato.
- 2) analisi sul campione ematico prelevato.

I campioni biologici prelevati saranno conservati per un tempo determinato e comunque congruo rispetto le finalità descritte.

1.3 Ai fini che precedono, il CONI NADO utilizza DCO (Doping Control Officer) certificati ed accreditati – in conformità alla norma ISO/IEC 17024/2003, al Programma Mondiale Antidoping WADA ed alle vigenti Convenzioni contro il doping del Consiglio d'Europa e dell'UNESCO, relative appendici e protocolli – che abbiano la qualifica di ispettori medici della FMSI ed abbiano completato il relativo processo di formazione.

2. Modalità del trattamento

2.1. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, a cura di personale appositamente incaricato, e comprenderà - nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dall'art. 11, decreto legislativo n. 196/2003 - tutte le operazioni o complesso di operazioni previste all'art. 4, comma 1, lett. a), decreto 196/2003, necessarie al trattamento in questione per le finalità di cui al punto che precede.

La conservazione dei dati avverrà mediante archiviazione elettronica o in forma cartacea la cui conservazione sarà attuata con archiviazione tradizionale in appositi contenitori.

Il trattamento dei dati, con strumenti elettronici, è effettuato con misure organizzative idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza dell'atleta e nel rispetto degli artt. 31, 33, 35 del D.Lgs. 196/03.

2.2. Il trattamento potrebbe riguardare dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire dati idonei a rivelare *"l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale"*.

Le informazioni di tipo medico contenute in tali dati, potranno essere visionate esclusivamente da personale autorizzato e per le finalità sopra descritte.

Il trattamento di tali dati avverrà in modo strettamente confidenziale salvaguardando la Sua identità.

2.3 I dati in questione non saranno oggetto di diffusione né saranno comunicati ad altri soggetti, salvo suo specifico consenso limitatamente ai dati di cui al punto D) che segue.

Il Codice Mondiale Antidoping, infatti, prevede e disciplina la trasmissione dei dati personali degli atleti presso il nuovo data base ADAMS (*Anti Doping Administration &*

Management System), quale strumento di coordinamento delle attività antidoping svolte in tutto il mondo.

Nel dettaglio, in tale database confluiranno:

A. Dati anagrafici ed identificativi dell'atleta (nome e cognome, nazionalità, sesso, sport e disciplina praticata, organizzazioni e federazione di appartenenza, livello internazionale);

B. Dati sui luoghi di permanenza dell'atleta (Athlete Whereabouts)

L'art. 14.3 del Codice Mondiale Antidoping prevede che gli atleti che sono stati inseriti dalle rispettive federazioni sportive internazionali o dalle Organizzazioni nazionali antidoping nazionali tra i nominativi sottoposti ai test fuori delle competizioni sono tenuti a fornire informazioni precise e aggiornate in ordine alla loro reperibilità.

* * *

Secondo quanto disposto dall'art. 4.4.2 degli Standard internazionali per i controlli WADA (richiamato dall'art. 2 delle Linee guida per le informazioni sui luoghi di permanenza dell'atleta), costituiscono informazioni minime: "

- a) nome dell'atleta
- b) sport/disciplina
- c) indirizzo postale
- d) indirizzo dell'abitazione
- e) numeri telefonici da contattare
- f) indirizzo e-mail
- g) orari e sedi degli allenamenti
- h) stage di allenamento
- i) itinerari di viaggio
- j) programma di gara

k) disabilità, ove necessario, incluso la necessità di coinvolgere eventuali terzi nel processo di notifica

l) gli atleti possono presentare programmi giornalieri con l'indicazione degli orari e dei luoghi in cui è più probabile che saranno disponibili per i controlli."

* * *

Le informazioni che precedono, andranno fornite attraverso la modulistica allegata ((F57i))

* * *

Le Direttive per i controlli fuori gara della WADA, prevedono testualmente all'art. 2.2.: "Il tentativo del DCO di reperire l'Atleta deve essere effettuato tra le 07.00 a.m. e le 10.00 p.m. Il DCO può tentare di rintracciare l'Atleta al di fuori di questi orari in determinate circostanze (ad es. se l'atleta ha indicato la disponibilità a sottoporsi a controlli al di fuori di tali orari o non ha fornito alcuna indicazione sull'orario)".

C. Dati relativi al Piano di distribuzione dei controlli (IN & OOC)

In tale sessione vanno registrati: il piano dei controlli annuali e trimestrali; il Registered Testing Pool (RTP) ed il Test Distribution Plans (TDP)

D. Dati relativi alle esenzioni ai fini terapeutici (TUE – Therapeutic Use Exemption)

L'art. 4.4. del Codice, rubricato "Uso terapeutico", prevede l'obbligo in capo ad ogni singola NADO di osservare lo standard internazionale adottato dal WADA, che impone, tra l'altro, la trasmissione di tutte le esenzioni a fini terapeutici – accompagnate dalla documentazione relativa – al Centro Informazioni dell'Agenzia Mondiale Antidoping, che garantirà la rigorosa riservatezza (artt. 5 e 9 Standard Internazionale).

2.4. I dati personali relativi a fatti di doping, se non associati ad informazioni riguardanti sotto qualunque profilo lo stato di salute degli interessati, non sono ritenuti dati sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e pertanto verranno resi pubblici.

3. Obbligatorietà del conferimento

Il conferimento dei dati è necessario ai fini della partecipazione all'attività sportiva organizzata dalla Federazione Sportiva Nazionale.

4. Il Titolare del trattamento

A seguito dell'entrata in vigore del Codice WADA, i titolari del trattamento dei dati personali in materia di doping con a fianco indicate le strutture responsabili sono:

WADA

Ufficio Europeo
Avenue du Tribunal – Fédéral 34 – 1005
Losanna (Svizzera)

CONI

Foro Italico
00194 Roma - Italia

FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE INTERESSATA

(Per la FSN responsabili e recapiti sono da indicare a cura della stessa.)

5. Responsabili dei singoli trattamenti e per le specifiche competenze

Commissione Antidoping
Comitato per i Controlli Antidoping
Comitato per l'Esenzione a Fini Terapeutici
Ufficio di Procura Antidoping
Tribunale Nazionale Antidoping (TNA)

Stadio Olimpico – Curva Sud – 00194 Roma

6. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:

Decreto Legislativo n.196/2003,

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

MODULO DI CONSENSO INFORMATO

Il/La sottoscritto/a tesserato/a

Nato/a _____ il

residente in _____ C.A.P.

Via _____

Tel _____

Federazione di appartenenza _____ Tessera federale n. _____

firmando il presente documento, riconosce di aver letto, compreso ed accettato integralmente le N.S.A. del CONI, le disposizioni emanate da WADA nell'ambito del Programma Mondiale Antidoping, la normativa attuativa della Federazione Sportiva nazionale in materia, nonché l'informativa ed i relativi allegati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali, ai fini della "partecipazione" all'attività sportiva

dichiara

di autorizzare espressamente il trattamento dei dati personali e sensibili forniti ai fini della "partecipazione" all'attività sportiva, cos' come descritto in informativa, e che la effettiva partecipazione all'attività sportiva è subordinata al conseguimento della idoneità alla pratica sportiva, ai sensi della normativa vigente sulla tutela sanitaria e sulla lotta al doping.

Data: _____

Firma dell'atleta:

APPENDICE O:

TABELLA DEI DIRITTI AMMINISTRATIVI ONORARI SPESE

pubblicato con circolare del Segretario Generale del CONI e consultabile sul sito www.coni.it/antidoping

TABELLA DEI DIRITTI AMMINISTRATIVI, ONORARI E SPESE

Ufficio Procura Antidoping (UPA)

1. **Diritti amministrativi** da versare alla CONI SERVIZI SpA per ciascuna richiesta delle controanalisi sul campione B: **Euro 150,00 + tariffa applicata dal Laboratorio Antidoping incaricato.**
2. **Diritti amministrativi** da versare alla CONI SERVIZI SpA per ciascuna richiesta di report analitico: **Euro 150,00 + tariffa applicata dal Laboratorio Antidoping incaricato.**

I diritti amministrativi comunque versati sono incamerati dalla CONI SERVIZI SpA

CON RIFERIMENTO ALLA TABELLA DEI DIRITTI AMMINISTRATIVI PER L'ATTIVITA' DELL'UFFICIO PROCURA ANTIDOPING (UPA) LE SOMME DA CORRISPONDERE DEVONO ESSERE VERSATE PRESSO: B.N.L. AGENZIA 6309 C/C 9000 -ABI 01005 - CAB 03309 - CIN K -CODICE IBAN IT 79 K 01005 03309 000000009000 INTESTATO A CONI SERVIZI SPA CON LA SPECIFICA DELLA CAUSALE DI VERSAMENTO (*).

Possono essere richiesti altri diritti amministrativi in relazione a specifici costi sostenuti nell'attività antidoping

(*) Ai fini della predisposizione della fattura da parte dell'Amministrazione Finanza e Controllo della CONI SERVIZI SpA per ogni versamento effettuato deve essere compilata l'allegata scheda.

Comitato Controlli Antidoping (CCA)

1. **Diritti amministrativi** da versare alla CONI SERVIZI SpA per ciascuna richiesta di conduzione di sessioni di prelievo antidoping, analisi di laboratorio, altra attività connessa al Programma Mondiale Antidoping: **Euro 150,00 + tariffa applicata dal Lab. Antidoping e/o Enti incaricati.**

I diritti amministrativi comunque versati sono incamerati dalla CONI SERVIZI SpA

CON RIFERIMENTO ALLA TABELLA DEI DIRITTI AMMINISTRATIVI PER L'ATTIVITA' DEL COMITATO CONTROLLI ANTIDOPING (CCA) LE SOMME DA CORRISPONDERE DEVONO ESSERE VERSATE PRESSO: B.N.L. AGENZIA 6309 C/C 9000 -ABI 01005 - CAB 03309 - CIN K -CODICE IBAN IT 79 K 01005 03309 000000009000 INTESTATO A CONI SERVIZI SPA CON LA SPECIFICA DELLA CAUSALE DI VERSAMENTO (*).

Possono essere richiesti altri diritti amministrativi in relazione a specifici costi sostenuti nell'attività antidoping

(*) Ai fini della predisposizione della fattura da parte dell'Amministrazione Finanza e Controllo della CONI SERVIZI SpA per ogni versamento effettuato deve essere compilata l'allegata scheda.

Tribunale Nazionale Antidoping (TNA)

1. **Diritti amministrativi** da versare al CONI per il ricorso al TNA: **Euro 400,00 per gli atleti professionisti di cui alla Legge 91/81 e Euro 250,00 per gli altri atleti.**
2. **Spese a carico della parte richiedente da corrispondere in aggiunta agli onorari:**
 - spese necessarie e documentate eventualmente sostenute dai componenti del TNA ai fini del ricorso;
 - onorari eventualmente corrisposti a consulenti tecnici d'ufficio;
 - spese particolari richieste per l'organizzazione del procedimento;
 - spese del procedimento da parte delle parti soccombenti che vi hanno dato causa, e in caso di ricorso inammissibile o improcedibile, pagamento della parte privata di una somma da **euro 300 ad euro 3.000** in favore della CONI SERVIZI SpA.

I diritti amministrativi comunque versati sono incamerati dalla CONI SERVIZI SpA

CON RIFERIMENTO ALLA TABELLA DEI DIRITTI AMMINISTRATIVI PER L'ATTIVITA' DEL GIUDICE DI ULTIMA ISTANZA IN MATERIA DI DOPING (GUI) LE SOMME DA CORRISPONDERE DEVONO ESSERE VERSATE PRESSO: B.N.L. AGENZIA 6309 C/C 9000 -ABI 01005 - CAB 03309 - CIN K CODICE IBAN IT 79 K 01005 03309 000000009000 INTESTATO A CONI SERVIZI SPA CON LA SPECIFICA DELLA CAUSALE DI VERSAMENTO (*).

Possono essere richiesti altri diritti amministrativi in relazione a specifici costi sostenuti nell'attività antidoping

(*) Ai fini della predisposizione della fattura da parte dell'Amministrazione Finanza e Controllo della CONI SERVIZI SpA per ogni versamento effettuato deve essere compilata l'allegata scheda.

Rimborso spese forfetario per le attività delle strutture antidoping del CONI

Rimborso spese forfetario da corrispondere per le attività delle strutture antidoping del CONI:

- per i componenti e gli esperti delle strutture antidoping, che prestano la loro attività a titolo gratuito: **Euro 150,00** per ogni riunione o seduta di lavoro non cumulabile nella stessa giornata.